



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 735 del 23 luglio 2019

Fascicolo UVSF n. 1028/2018

Oggetto: Accertamenti ispettivi presso l'Azienda Regione Piemonte da parte del MEF - RGS Ispettorato Generale di Finanza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture,

Premesso che

In attuazione del protocollo di intesa tra l'Anac e la Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettere a) e b) del previgente d.lgs. 163/2006, è stato condotto, da ispettori dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria Generale, un accertamento ispettivo riguardante l'acquisizione di elementi conoscitivi e documentali dell'attività negoziale della Regione Piemonte nel periodo 2012 - 2015 con riferimento alla regolarità degli appalti di lavori, servizi e forniture, all'andamento dei rispettivi rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità, nonché in ordine al ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi.

L'indagine ispettiva presso gli Uffici della Regione Piemonte è stata effettuata dal 14 giugno 2016 al 10 agosto 2016.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto riferimento ad un complesso di n. 59 affidamenti, per i seguenti importi complessivi:

- Servizi - importo totale, nei tre anni di riferimento, pari a € 88.593.414,05;
- Forniture - importo totale, nei tre anni di riferimento, pari a € 25.811.900,49;
- Lavori - importo totale, nei tre anni di riferimento, pari a € 24.380.754,15.

I contratti esaminati in sede di ispezione sono i seguenti:

1. Esecuzione delle opere di modifica viabile (Via Passo Buole/Corso Caio Plinio/Via Sette Comuni), realizzazione dell'attività integrativa di caratterizzazione della matrice suolo nel comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della matrice acqua, e realizzazione del progetto operativo di bonifica della matrice suolo comprensori 1B e 3 nell'ambito della cd. "Zona di trasformazione urbana 12.32 – ex Area Fiat Avio – Torino";
2. Servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mettere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte;
3. Affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative "118" della Regione Piemonte;
4. Servizi di advisory per le Regioni sottoposte a piano di rientro ed. 2;
5. Realizzazione di attività ad elevato contenuto innovativo in materia di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo dei sistemi informativi;
6. Noleggio di n.40 automezzi tipo pick up utilizzati dalle squadre forestali della Regione Piemonte;
7. Contratto biennale per la fornitura dei notiziari ANSA 2014-2015;
8. Servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti in Torino e provincia;
9. Contratto biennale per la fornitura dei notiziari ANSA 2013;
10. Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di messa in sicurezza del muro di pertinenza di Villa "San Remigio" prospiciente Via Vittorio Veneto (Lungo Lago) in Verbania;
11. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del centro di protezione civile di Fossano (CN) - contratto per opere complementari relativo all'intervento di consolidamento e di messa in sicurezza della scarpata attestata sul fronte sud del complesso;
12. Fornitura di macchina operatrice Merlo Multifarmer;
13. Acquisizione dei servizi connessi alla partecipazione della Regione Piemonte alla terza edizione dell'International Participants Meeting (IPM) in collaborazione con altri enti territoriali;
14. Affidamento del servizio di informazione primaria per il periodo 1/01/2013 – 31/12/2013;
15. Affidamento incarico del servizio di valutazione ex ante POR – FSE 2014-2020;
16. Supporto tecnico linguistico e supporto al coordinamento delle attività del progetto INFORMA;
17. Affidamento del servizio di gestione comunicazioni di allertamento via web;
18. Affidamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza dalla Regione Piemonte;
19. Affidamento della stampa e distribuzione del materiale elettorale necessario all'espletamento delle elezioni regionali del 25 maggio 2014;
20. Affidamento incarico per l'acquisizione dei servizi degli spazi e attrezzature relativi a n. 2 "settimane di protagonismo" nell'ambito della partecipazione della Regione Piemonte a Padiglione Italia – Expo 2015;

21. Fornitura relativa all'attivazione di nuovo punto di prelievo dell'energia elettrica ed alla connessione della fornitura di energia elettrica nella nuova sede regionale 'Palazzo Unico';
22. Noleggio di una stampante digitale a colori per il Centro Stampa Regionale;
23. Affidamento servizio di vigilanza e televigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli;
24. Concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del ghiaccio" sito in Torre Pellice;
25. Servizio di assistenza tecnica alla Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile;
26. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di valutazione dell'affidabilità creditizia (rating) della Regione Piemonte;
27. Incarico alla Omnibus per coordinamento acquisizione su periodici locali del Piemonte di tre pagine di comunicazione istituzionale sul bilancio di mandato;
28. Affidamento del servizio di stampa di 5 numeri del periodico "Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura";
29. Affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per gli addetti alle sistemazioni idraulico forestali e idraulico agrarie con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia;
30. Affidamento di un servizio integrato per la gestione del Centro Incontri della Regione Piemonte, sito in Corso Stati Uniti a Torino;
31. Verifica situazione impianti tecnologici (funzionalità, presenza della documentazione: certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità, ecc.; produzione di eventuali dichiarazioni di rispondenza; individuazione di eventuali interventi di adeguamento) finalizzata all'ottenimento della agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
32. Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici regionali;
33. Affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013;
34. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una pensilina con copertura fotovoltaica della promenade est - ovest nelle aree esterne del complesso edilizio "comprensorio 2" - Lotto 1 presso la nuova sede unica della Regione Piemonte;
35. Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Fondo Sociale Europeo per il periodo 2015-2016;
36. Affidamento del servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di pubblico interesse regionale (lotto SUD);
37. Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni per la realizzazione del nuovo Complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte;
38. Servizio complementare/progettuale al contratto CONSIP 6 Telefonia mobile per la realizzazione di una infrastruttura per la copertura di rete mobile presso il Palazzo Unico Regionale;

39. Affidamento del servizio di progettazione degli arredi e degli allestimenti della Nuova sede unica della Regione Piemonte;
40. Affidamento dei lavori di restauro degli apparati lapidei presenti all'interno dei giardini del Palazzo Reale di Torino;
41. Servizio "Comunic@Ens" rivolto ai cittadini sordi ed audiolesi;
42. Servizio riguardante la realizzazione per l'A.S. 2015/2016 di interventi a sostegno della cultura di parità e iniziative di sensibilizzazione nel sistema educativo secondo il modello del progetto "MOVE UP";
43. Affidamento del servizio di benchmarking sui servizi resi da CSI Piemonte;
44. Azioni di promozione e di comunicazione in partenariato per la realizzazione e l'organizzazione delle manifestazioni sportive di alto livello internazionale "Giro d'Italia 21ma tappa Torino - Milano" e "99 Gran Piemonte";
45. Affidamento del servizio di ospitalità apparati di rete sistema radio regionale di protezione civile "Emercom.Net";
46. Progetto Corona Verde. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi denominato Nichelino 06;
47. Fornitura di 100 pc portatili e relativi accessori HW da destinare ai telelavoratori;
48. Affidamento del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane a Operaie 2015 (Torino, 6-8 novembre 2015);
49. Programma operativo ALCOTRA Italia-Francia 2007-2013- Progetto 187 RISBA Servizio sviluppo sistema informativo catasto sbarramenti di competenza regionale;
50. Servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka delle drupacee;
51. Rinnovo servizi di informazione Feedback per l'anno 2014;
52. Contratto per la fornitura del servizio di sviluppo dell'anagrafe unica del Piemonte relativo alla messa a punto di strumenti per la definizione dell'idoneità viticola territoriale;
54. Affidamento del servizio di indagine sulla presenza del Virus Sharka delle drupacee (PPV);
55. Attività di supporto per le operazioni previste dalla Legge n. 89 del 23.06.2014;
56. Affidamento del servizio di valutazione straordinaria dei crediti in conto capitale inerente la funzione Sanità al 31 dicembre 2011;
57. Affidamento dell'incarico per la progettazione dell'allestimento (arredi, grafica e tecnologie) ed esecuzione della fornitura negli spazi espositivi riservati alla Regione Piemonte (Consiglio Regionale e Giunta Regionale), al Comune di Torino e alla Provincia di Torino presso la sede del Lingotto Fiere di Torino, nell'ambito della manifestazione "Salone internazionale del libro" in data 16-20 maggio 2013;
58. Partecipazione della Regione Piemonte a Expo 2015 nel padiglione del vino;
59. Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020: predisposizione di indicazioni tecniche riguardanti la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale per l'attivazione dell'operazione 4.3.4. - Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali.

La verifica ha riguardato, come innanzi detto, l'acquisizione di elementi conoscitivi e documentali dell'attività negoziale della Regione Piemonte nel periodo 2012 – 2015, con riferimento alla regolarità degli appalti di lavori, servizi e forniture, all'andamento dei rispettivi rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità, nonché in ordine al ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi.

A conclusione dell'attività ispettiva, gli incaricati hanno rimesso all'Autorità la relazione ispettiva del 15.09.2016.

A seguito di tale relazione, con nota prot. Anac n. 12911 in data 9.2.2018, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, in dipendenza della decisione del Consiglio dell'Anac adottata nell'Adunanza del 7.2.2018, ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (UVSF) la documentazione concernente le procedure relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi sottoposte a indagine, al fine di consentire l'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati dalle suddette attività ispettive presso la Regione Piemonte.

Successivamente l'Ufficio incaricato ha comunicato le risultanze istruttorie, relative agli appalti campionati e successivamente esaminati, con nota prot. 48575, del 6.6.2018, al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e/o memorie da parte della Stazione Appaltante.

Sono quindi pervenute le controdeduzioni da parte della Regione Piemonte acquisite ai protocolli Anac n. 60886 del 10.7.2018 e n. 62189 del 13.7.2018 con allegati documenti e osservazioni afferenti alle singole Direzioni regionali competenti per le materie interessate.

La Regione ha rappresentato che, successivamente al periodo di attività negoziale sottoposto ad indagine (2012-2015), sono state messe in atto *“una serie di azioni tese al miglioramento delle competenze in materia di contratti pubblici e dei livelli di qualità e correttezza delle attività negoziali poste in essere”*.

In tal senso, viene riferito che:

- sono stati ridefiniti i controlli interni, costituendo una struttura dedicata ai controlli sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di competenza;
- nel corso del 2017 la Regione ha intrapreso un'azione di rinnovamento delle attività di competenza della Società in controllo regionale di Committenza regionale (S.C.R. s.p.a.), la quale svolge accanto alle funzioni di centrale di committenza, anche quelle di Stazione unica appaltante e di Soggetto Aggregatore;
- si prevedono azioni volte allo sviluppo di procedure telematiche di acquisto nonché di sistemi per la gestione, monitoraggio avanzamento, gestione dati e controllo delle gare, con particolare riferimento all'attività negoziale sotto soglia;
- sono in fase di avvio azioni di sviluppo delle attività formative, per il personale regionale, specifiche in materia di appalti pubblici.

Tutto ciò premesso,

Seguendo l'ordine di trattazione delle questioni emerse dalla visita ispettiva, vengono fornite le considerazioni di seguito riportate, ritenendo opportuno evidenziare nell'ambito del campione di n. 59 affidamenti, quelli che hanno rivelato più evidenti criticità.

In riferimento a tali affidamenti, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte, a fronte delle controdeduzioni e della documentazione fornite dalla Regione Piemonte.

1. **Esecuzione delle opere di modifica viabile (Via Passo Buole/Corso Caio Plinio/Via Sette Comuni), realizzazione dell'attività integrativa di caratterizzazione della matrice suolo nel comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della matrice acqua, e realizzazione del progetto operativo di bonifica della matrice suolo comprensori 1B e 3 nell'ambito della cd. "Zona di trasformazione urbana 12.32 - ex Area Fiat Avio - Torino".**

Importo a base di gara Euro 10.951.144,04 oltre IVA (di cui oneri per la sicurezza pari ad € 150.000).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura aperta artt. 54, 55, d.lgs. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, d.lgs. 163/2006).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Dalla relazione ispettiva e, in particolare, dalla lettura dei verbali di gara si evince che, in diversi casi, mancano le sottoscrizioni del Presidente della commissione, in particolare:

- a) reg. 44/2013 del 10.09.2013 (Presidente)
- b) reg. 45/2013 del 17.09.2013 (Presidente)
- c) reg. 48/2013 del 23.09.2013 (Presidente)
- d) reg. 51/2013 del 26.09.2013 (Presidente)
- e) reg. 54/2013 del 01.10.2013 (Presidente)
- f) reg. 55/2013 del 02.10.2013 (Presidente)
- g) reg. 60/2013 del 10.10.2013 (Presidente)
- h) reg. 61/bis del 15.10.2013 (Presidente)
- i) reg. 62/2013 del 17.10.2013 (Presidente)
- j) reg. 64/2013 del 22.10.2013 (Presidente)
- k) reg. 66/2013 del 31.10.2013 (Presidente e testimone).

Nello specifico, dopo una prima verifica sulla base dei faldoni ricevuti, all'interno dei quali erano presenti copie dei verbali, in data 30.06.2016 si è ricevuta ulteriore copia dei verbali, rispetto ai quali è stato dichiarato trattarsi di riproduzioni degli originali, raccolti in appositi registro. Tenuto conto che si continuava a riscontrare la mancata sottoscrizione dei verbali di gara da parte del presidente, si sottolinea come sia particolarmente rilevante tale vizio formale (cfr., ex multis TAR Roma, Sez.III-ter, Sentenza 28/03/2011, n.2697). Si riscontra pertanto la violazione dell'art. 84 del d.lgs.163/06.

E' pacifico che la Commissione di gara sia un "collegio perfetto", vale a dire un collegio che deve operare al completo dei suoi componenti nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi, ma è altrettanto certo che i membri dei collegi perfetti possano farsi sostituire dai membri supplenti, i quali vengono nominati proprio per sopperire ad eventuali assenze dei membri effettivi. Il collegio è pertanto al completo quando è presente l'intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri effettivi o quelli supplenti, intervenuti in sostituzione dei primi.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene il dirigente del settore Contratti, il quale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, fa rilevare che *in mancanza di disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010, nonché di norme interne, la Regione Piemonte segue la prassi di fare firmare i verbali delle commissioni giudicatrici al segretario verbalizzante e farli controfirmare da tutti i componenti la commissione, ancorché solo il primo sia il pubblico ufficiale autore dell'atto che, ai sensi dell'art. 2700 del Codice civile, "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Nel caso di specie, il segretario verbalizzante ha firmato tutti i verbali da lui redatti, ma non ha raccolto le firme risultate mancanti. Si tratta, indubbiamente, di un'irregolarità nella verbalizzazione, la quale, tuttavia, non si traduce nella violazione dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006, giacché, come risulta dagli stessi verbali – che, lo si ribadisce, fanno piena prova fino a querela di falso – a tutte le operazioni verbalizzate ha preso parte la totalità dei membri della commissione, in ottemperanza alla costante giurisprudenza che qualifica la medesima come collegio perfetto.*

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto delle controdeduzioni fornite e, pur rilevando l'errore formale, peraltro ammesso anche dalla Stazione appaltante, si ritiene che quanto controdedotto possa soddisfare la criticità di cui trattasi.

2. Servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mettere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte.

Importo a base di gara: Euro 9.819.000,00 oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Il servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mettere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte è stato affidato, con deliberazione n. 892 del 24 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. 163/2006 all'ATI Guerrato s.p.a. già affidataria del medesimo servizio, con contratto stipulato con la Regione Piemonte rep. 15043 del 22 gennaio 2010, a seguito di esperimento di procedura aperta ex artt. 54, 55, comma 1 del d.lgs. 163/2006, per un periodo di 57 mesi decorrenti dal 1° settembre 2009.

Il ricorso alla procedura di ripetizione dei servizi analoghi di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del citato d.lgs. 163/2006 trova legittimazione in presenza di specifici presupposti, particolarmente restrittivi, previsti dalla legge quali:

1. la presenza di "nuovi servizi" ovvero "di servizi in relazione ai quali il bisogno è eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara originaria" riferiti ad eventuali esigenze di "servizi analoghi (distinti dai servizi complementari) sopravvenute nel triennio successivo alla stipula del contratto" (Consiglio di Stato decisione n. 2882/2009);

2. la conformità dei nuovi servizi ad un “*progetto di base*” che sia stato oggetto di un primo contratto;
3. la ricorrenza del presupposto della continuità temporale ovvero che il ricorso alla procedura negoziata senza bando avvenga nei tre anni decorrenti dalla stipula del contratto originario (Consiglio di Stato decisione n. 2882/2009);
4. l'importo complessivo stimato dei servizi successivi deve essere computato per la determinazione complessiva del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 163/2006 che dispone: “*il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto*”.

Nel caso di specie non sembrano ricorrere tutti i presupposti sopra citati dal momento che:

1. nel contratto originario (rep. n. 15043 del 22 gennaio 2010) non è presente alcun “*progetto base*” al quale far riferimento per la ripetizione di servizi analoghi;
2. non è dato rinvenire la ricorrenza del presupposto della continuità temporale dal momento che il contratto originario è stato stipulato in data 22 gennaio 2010 ed il contratto in esame è stato stipulato in data 30 dicembre 2014. In base al prevalente orientamento giurisprudenziale infatti “*La ripetizione può aver luogo solo nel triennio successivo alla stipula dell'appalto iniziale (vale a dire persino in pendenza del contratto originario, il quale può generalmente durare fino a quarantotto mesi)*” - Consiglio di Stato decisione n. 2882/2009;
3. nel contratto originario (Rep. n. 15043 del 22 gennaio 2010) non vi è alcuna stima dell'eventuale servizio successivo, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi (Deliberazione Anac 6 del 20 febbraio 2013). Sul punto inoltre è il caso di evidenziare che l'importo del contratto *de quo* non sembra corrispondere all'importo del contratto originario per la parte relativa ai servizi “a canone” che non risultano modificati dai contratti successivi che hanno inciso esclusivamente (con variazioni in aumento) sui servizi “extra canone”. [...] il nuovo contratto è stato stipulato per un importo superiore rispetto al contratto originario di Euro 174.805,00.

Oltre alle ragioni sopra espresse che non sembrano ricondurre l'affidamento in esame all'alveo della norma di cui all'art. 57, comma 5, lettera b), suscita inoltre perplessità il mancato ricorso all'analoga offerta Consip (“*entrambi gli appalti ricoprono in eguale modo tutte le esigenze dell'amministrazione regionale*”) tenuto conto che la relazione della Regione Piemonte – settore tecnico e sicurezza Ambienti di Lavoro n. 22423 del 3 luglio 2013 sul “*confronto tra appalto Consip ed Appalto Guerrato ai fini della proroga del contratto di G.S.T.*” non contiene motivazioni sufficientemente esaustive per avvalorare l'economicità della scelta (con particolare riguardo alla comparabilità degli importi sulla quale “*non è possibile realizzare un confronto diretto tra Guerrato (prezzo a corpo) - Consip FM3 + SIE2 (prezzi unitari)*”.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione del Segretariato Generale, controdeducendo sui singoli punti di criticità elencati.

Per quanto attiene alla conformità dei nuovi servizi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo contratto, viene fatto rilevare che in realtà nella ripetizione di servizi analoghi affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto originario, è stato fatto riferimento al progetto di base oggetto di gara a procedura aperta, dove era stata prevista la possibilità di detta ripetizione. Viene aggiunto che *ai fini dell'affidamento dei servizi analoghi si evidenzia inoltre che in considerazione della tipologia di appalto (global service tecnologico), il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati CSA costituivano un esaustivo strumento progettuale dopo la collaudata esperienza contrattuale dell'appalto principale.*

Per quanto attiene alla condizione legittimante relativa alla continuità temporale (*La ripetizione può aver luogo solo nel triennio successivo alla stipula dell'appalto iniziale*), la Direzione del Segretariato Generale pone in rilievo la procedura ed i vari passaggi a seguito dei quali si è pervenuti alla stipula di un nuovo contratto con lo stesso affidatario del contratto originario, sostenendo che *“è stata attivata e perfezionata nell'anno 2013 entro il triennio successivo al contratto originario, in conformità della normativa disciplinante l'affidamento di servizi analoghi”*.

Per quanto attiene alla condizione legittimante relativa all'importo complessivo stimato dei servizi successivi, che deve essere computato per la determinazione complessiva del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 29, d.lgs. 163/2006, viene fatto rilevare che sia il bando che il disciplinare di gara, così come l'art. 4 del contratto d'appalto originario, prevedevano espressamente la facoltà di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi, determinandone l'importo, in conformità alla normativa di riferimento. Viene aggiunto, inoltre, che l'importo del nuovo contratto, superiore rispetto al contratto originario, come rilevato nella relazione ispettiva, non dipende da una diversa remunerazione delle nuove prestazioni contrattuali, ma *da una variazione delle superfici lorde degli immobili, del volume riscaldato, della consistenza impiantistica e del relativo funzionamento, come pure l'aggiornamento dei prezzi contrattualmente previsto.*

In ordine infine alle perplessità sollevate nella relazione ispettiva riguardo la scelta di affidare il contratto ad un operatore economico, piuttosto che ricorrere all'offerta di Consip, la Regione Piemonte rileva che all'epoca dell'affidamento del servizio non erano ancora stati pubblicati i *valori delle caratteristiche essenziali delle prestazioni oggetto delle convenzioni Consip ed i relativi prezzi che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della l. 23.12.1999, n. 488.* La pubblicazione sarebbe avvenuta solo a ottobre 2014 dopodiché il Settore tecnico della Regione ha provveduto alla verifica dell'offerta di Consip; da tale relazione si è potuto evincere l'economicità della scelta operata dall'Amministrazione regionale, poiché per espletare i servizi tramite Consip, si sarebbe dovuto aderire a due diverse Convenzioni: Consip Facility Management 3 e Servizio energia. Tale circostanza avrebbe comportato l'attivazione di due diversi call center, diversi sistemi informativi e diverse gestioni interventi e anagrafica tecnica. L'eventuale spacchettamento del contratto avrebbe richiesto maggiore personale e, in definitiva, sarebbe risultato antieconomico.

Valutazioni dell'Ufficio

Nelle controdeduzioni la Regione ha dichiarato che il progetto iniziale, il bando ed il capitolato prevedevano la possibilità di effettuare la ripetizione dei servizi analoghi.

Ha chiarito, altresì, che la determina a contrarre con la quale è stato affidato il nuovo servizio è stata adottata il 24 dicembre 2013, e quindi nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006, sebbene il contratto sia stato stipulato a dicembre 2014, previa esecuzione anticipata in via d'urgenza a far data dal 1.3.2014.

Relativamente alla variazione in aumento rispetto al contratto originario dei servizi a canone (che, a differenza di quanto avvenuto per quelli extra canone, non erano stati aumentati in corso di esecuzione tramite atti di sottomissione e concordamento nuovi prezzi) la Regione ha chiarito che la variazione stessa è dovuta alla *variazione delle superfici lorde degli immobili, del volume riscaldato, della consistenza impiantistica e del relativo funzionamento.*

Nel corso dell'esecuzione del contratto originario infatti sono intervenute impreviste immissioni e dismissioni delle sedi regionali, che hanno comportato la necessità di estendere i servizi dal punto di vista quantitativo, non qualitativo, poiché si è trattato di servizi aventi le medesime caratteristiche di quelli iniziali.

Si prende atto di quanto sopra.

Si prende atto, altresì, di quanto controdedotto con riferimento al mancato ricorso all'offerta Consip.

3. Affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative "118" della regione Piemonte.

Importo a base di gara: Euro 8.250.000,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura aperta ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Considerato che in sede di primo esame del fascicolo cartaceo contenente la documentazione di gara non erano stati individuati i verbali di gara, o gli stessi non risultavano completi, ed appurato che nello specifico esiste un repertorio dei verbali di gara ed una relativa raccolta degli originali degli stessi, è stato richiesto al personale addetto di produrre copia dei suddetti verbali di gara. Dalle copie prodotte risulta che i Verbali dell'11 marzo 2014 (REG. 9/2014), dell'11 marzo 2014 (REG. 10/2014) e del 20 marzo 2014 (REG. 12/2014) risultano essere privi della sottoscrizione del presidente e dei componenti della Commissione Giudicatrice. Sugli stessi Verbali risulta apposta solo la sottoscrizione del funzionario regionale che ricopriva la funzione di Segretario verbalizzante.

2) In ordine alla necessità di effettuare i controlli di cui al d.lgs. n. 159/2011, deve esser rilevato che in sede di verifica è stata prodotta (in esito a specifica richiesta verbalmente effettuata in seguito alla assenza di documenti in proposito nel fascicolo cartaceo della procedura di affidamento) solo la richiesta – datata 10 novembre 2014 – effettuata alla Prefettura in Milano. Considerato che il contratto risulta sottoscritto pochi giorni dopo (il 26 novembre 2014), deve essere sottolineato che nel caso specifico, tenuto conto della tempistica in ordine agli ulteriori controlli, non paiono ricorrere le condizioni di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3) L'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 prevede che la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara possa essere implementata anche *“per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel contratto originario; ...”*. Dalla documentazione prodotta in sede di accesso ispettivo è risultato che in ordine al servizio qui in esame, dopo la sottoscrizione del contratto quadriennale avvenuta in data 28 dicembre 2006, lo stesso è stato rinnovato per un ulteriore biennio con determinazioni DD n. 1107 del 23/12/2010 e DD n. 243 del 04/04/2011, quindi ben oltre il termine triennale previsto dalla norma (ancorché negli atti venga richiamato anche l'art. 9, comma 1, DIR 18/2004 CE). Peraltro, il contratto così ripetuto è stato oggetto di ripetute proroghe:

- DD n. 41 del 18 gennaio 2013: proroga dal 28.12.2012 al 28.06.2013;
- DD n. 474 del 19 giugno 2013: proroga dal 28.06.2013 al 28.12.2013;
- DD n. 1071 del 19 dicembre 2013: proroga dal 28.12.2013 al 28.06.2014;
- DD n. 712 del 12 agosto 2014: proroga dal 28.06.2014 al 28.12.2014;
- DD n. 286 del 28 aprile 2015: proroga dal 28.12.2014 al 30.04.2015.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene il dirigente del settore Contratti, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, il quale, in ordine al rilievo indicato al sub 1), osserva che *in mancanza di disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010, nonché di norme interne, la Regione Piemonte segue la prassi di fare firmare i verbali delle commissioni giudicatrici al segretario verbalizzante e farli controfirmare da tutti i componenti la commissione, ancorché solo il primo sia il pubblico ufficiale autore dell'atto che, ai sensi dell'art. 2700 del Codice civile, “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*. Nel caso di specie, il segretario verbalizzante ha firmato tutti i verbali da lui redatti, ma non ha raccolto le firme risultate mancanti. Si tratta, indubbiamente, di un'irregolarità nella verbalizzazione, la quale, tuttavia, non si traduce nella violazione dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006, giacché, come risulta dagli stessi verbali – che, lo si ribadisce, fanno piena prova fino a querela di falso – a tutte le operazioni verbalizzate ha preso parte la totalità dei membri della commissione, in ottemperanza alla costante giurisprudenza che qualifica la medesima come collegio perfetto.

In ordine al rilievo sub 2), il dirigente osserva che *era stata ravvisata l'urgenza di procedere alla stipula del contratto, ai sensi ed agli effetti del comma 3 del predetto articolo, essendosi la procedura protratta nel tempo ed essendo necessario garantire la continuità di un servizio di rilevante interesse pubblico. Per completezza di informazione, va anche fatto presente che l'informativa antimafia, una volta acquisita, non ha evidenziato impedimenti a carico dell'affidatario dell'appalto.*

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto delle controdeduzioni fornite per la criticità di cui al punto sub 1.

Per quel che riguarda la seconda anomalia, le generiche deduzioni avanzate dalla S.A. non possono essere accolte: l'urgenza di procedere alla stipulazione del contratto potrebbe essere correttamente valutata solo se supportata da cause impreviste e imprevedibili o comunque non imputabili alla Stazione appaltante, ma nel caso di specie si fa chiaro e mero riferimento ad una *procedura protratta nel tempo*. Inoltre, la considerazione che l'informativa antimafia, una volta acquisita, non ha evidenziato impedimenti a carico dell'affidatario è inconferente: l'art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non prevede infatti che l'informativa possa essere acquisita a *sanatoria*.

La Direzione controdeducente, invece, nulla fa rilevare per quanto attiene al punto di criticità di cui al sub 3), relativo agli affidamenti con procedura negoziata ex art.57, comma 5 lett. b) del codice vigente p.t. e alle proroghe contrattuali susseguitesì al contratto originario.

Deve ritenersi, quindi, che quanto al riguardo posto in rilievo nella relazione ispettiva abbia fondamento e che, pertanto, si configuri la violazione dell'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, in quanto i rinnovi sono stati effettuati oltre il termine triennale previsto (il contratto è stato stipulato nel 2006).

Oltre a ciò, sono state disposte n. 5 ulteriori proroghe, che hanno fatto sì che l'affidamento allo stesso fornitore, anziché rivestire carattere eccezionale, si protraesse fino al 2015.

5. Realizzazione di attività ad elevato contenuto innovativo in materia di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo dei sistemi informativi.

Importo a base di gara: Euro 2.499.400,00, esente IVA ex art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/72.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006; l'art. 12 del Capitolato speciale prevede che "Tutti i risultati derivanti dall'esecuzione del servizio saranno di proprietà della Regione Piemonte".

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) In ordine al controllo dei requisiti ex art. 38, l'ufficio preposto ha riferito che non ha partecipato alla fase istruttoria della procedura in parola e che il CIG, "staccato" attraverso la procedura SIMOG, riporta quale "utente" e quale RUP due funzionarie amministrativo - contabili. Viene riferito, quindi che il fatto di non aver partecipato all'istruttoria e la temporanea assenza per ferie di una delle due funzionarie non ha reso possibile ricostruire l'iter dei controlli ex art. 38. Tali controlli, richiesti inizialmente in data 14.06.2016, e richiesti nuovamente in data 13.07.2016, non sono mai stati prodotti. E' da ritenersi, conseguentemente, che siano da considerarsi omessi.

2) Nonostante la rilevanza dell'importo (2.499.400,00 euro) gli uffici regionali non hanno proceduto ad affidare il servizio qui in esame in esito a procedura aperta, ma hanno eccepito la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. f), del Codice degli appalti, il quale prevedeva: "*Il presente codice non si applica ai contratti pubblici: ... f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li*

usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione". Tale ricorrenza è parsa subito incoerente con la previsione dell'art. 12 del Capitolato speciale, il quale prevede che "Tutti i risultati derivanti dall'esecuzione del servizio saranno di proprietà della Regione Piemonte".

In esito alle richieste di chiarimento avanzate in proposito, la dirigente del Settore Sistemi informativi e tecnologie della comunicazione – con e-mail del 22.07.2016 - ha riferito, dopo la giustificazione in ordine alla mancata produzione dei controlli ex art. 38, che *"... Le stesse motivazioni mi rendono impossibile chiarire la circostanza di cui al punto 2"*. Il fatto che la stessa dirigente preposta al Settore non sia in grado di chiarire le ragioni sulla base delle quali non si è proceduto ad affidare il servizio attraverso l'ordinario ricorso ad una procedura di gara aperta non può che enfatizzare le perplessità che già potevano essere dedotte dalla mera lettura della documentazione prodotta. Appare ragionevole supporre che le modalità di affidamento seguite non siano state coerenti con le disposizioni del Codice degli appalti, atteso che non sono state indicate le ragioni che avrebbero indotto ad escludere il ricorso alla normale procedura di gara aperta.

Va peraltro sottolineato che l'art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 prevedeva che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. ..."*.

Quand'anche fossero ricorse le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. f), quindi, nulla autorizzava a rivolgersi ad un unico operatore economico.

Inoltre, va segnalato, per maggiore completezza, che la società consortile affidataria risulta partecipata dalla Regione Piemonte, che dispone di quote pari al 39% del capitale sociale. La contestuale presenza di soci privati, che detengono quote significative del capitale sociale, esclude la possibilità di effettuare affidamenti c.d. in house providing.

3) Si segnala che sulla base dei file prodotti dall'A.N.A.C. risulta che il CIG sarebbe stato "staccato" dalla dott.ssa (...omissis...), mentre il RUP è stato indicato negli atti in persona del dott. (...omissis...) – Direttore della Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile. Come già riportato al punto 1), la dott.ssa (...omissis) ha fatto presente che *"... il CIG, "staccato" attraverso la procedura SIMOG, riporta quale "utente" (...omissis...) e quale RUP (...omissis...), entrambe funzionario amministrativo – contabili"*. Tale circostanza non ha consentito di chiarire l'anomalia richiamata.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la S.A., con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, con la quale si fa testualmente notare:

"Valutata, dunque, la presenza di ragioni di natura tecnica oggettivamente verificabili che rendono CSP - Innovazione nelle ICT s.c.a.r.l. l'unico operatore in grado di svolgere, in questa fase di transizione, i descritti servizi e che, dunque, non sussistono le condizioni per procedere ad una

selezione mediante l'invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, ..., si ritiene, dunque, necessario, procedere invitando CSP - Innovazione nelle ICT s.c.a.r.l., ..., a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la realizzazione dei servizi di cui alla tipologia A della D.G.R. n. 41 – 6244 del 2.8.2013”. A seguire: “Probabilmente è stato usato lo schema classico dei Capitolati (art. 12 Proprietà dei risultati “Tutti i risultati derivanti dall’esecuzione del servizio saranno di proprietà della Regione Piemonte”). Al fine di favorire la loro piena diffusione a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio verranno stabilite, secondo i principi della conoscenza aperta e in condizioni eque, trasparenti e paritarie, per ciascuno specifico risultato le specifiche condizioni di utilizzo da parte di terzi”.

Riguardo all’osservazione sollevata al punto 3 si segnala quanto segue:

L’anomalia venutasi a creare sulle figure profilate come utente e RUP è dipesa essenzialmente da un’erronea compilazione dei moduli di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” presentati – in data 15.04.2011 e 11.05.2011 e allegati alla presente – all’allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’abilitazione ai servizi della stessa.

Da questa erronea compilazione è risultato che le funzionarie regionali rivestivano per la stazione appaltante Regione Piemonte la qualifica di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 163/2006, mentre in realtà le stesse erano state soltanto delegate dall’allora Direttore Regionale a richiedere i CIG per le gare di competenza del settore. Come RUP per la gara in oggetto, al momento della richiesta del CIG su SIMOG, figurava il Dott. (...omissis...). Successivamente, a seguito del trasferimento dello stesso, prima presso altre Direzioni regionali poi presso il Comune di Novara, il procedimento (ormai concluso) nel 2016 è stato preso in carico dalla Dott.ssa (...omissis...) responsabile dell’allora Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione.

Valutazioni dell’Ufficio

Quanto dedotto sul punto dalla Direzione del Segretariato Generale in termini generici e lapidari non può essere accolto; anche volendo prendere come valido l’informale scambio di e-mail tra funzionari, al fine di avvalorare la completa e regolare esecuzione del servizio, nulla viene chiarito in merito alla criticità relativa al mancato controllo dei requisiti ex art. 38 del codice degli appalti.

Con riferimento al punto 2), non può accogliersi quanto genericamente controdedotto in merito al ricorso all’art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 poiché, appartenendo i risultati dell’esecuzione del servizio alla Regione Piemonte, è di palmare evidenza che il servizio in esame ricada nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici a nulla valendo, pertanto, quanto evidenziato con riferimento alla previsione di “specifiche condizioni di utilizzo” del servizio da parte di terzi.

Deve ritenersi, dunque, che quanto al riguardo posto in rilievo nella relazione ispettiva abbia fondamento e che, quindi, si configurino le rispettive violazioni del codice dei contratti all’epoca vigente, indicate per le prime due criticità.

Si prende atto, invece, di quanto affermato in merito alla questione del CIG.

6. Noleggio di n. 40 automezzi tipo pick up utilizzati dalle squadre forestali della Regione Piemonte.

Importo a base di gara: Euro 1.420.800,00 oltre IVA (di cui € 1.152.000,00 per il canone di noleggio, € 268.800,00 per consumo presunto di carburante).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura aperta artt. 54, 55, d.lgs. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 82, d.lgs. 163/2006 e art. 119 D.P.R. 207/2010).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Nel procedimento si osserva che la data di spedizione della raccomandata con cui sono state richieste le informative antimafia alla Prefettura di Firenze è il 14.04.2014 mentre con atto rep. n. 160/2014 del 07.05.2014 è stato stipulato il contratto di cui all'affidamento in parola; pertanto non risulta rispettato il lasso di tempo di 45 giorni di cui all'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 per la formazione del silenzio-assenso in materia di comunicazioni antimafia.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, con la quale si fa notare che *era stata ravvisata l'urgenza di procedere alla stipulazione del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 3 del predetto articolo, essendosi la procedura protratta nel tempo ed essendo necessario garantire la continuità di un servizio di rilevante interesse pubblico. Per completezza d'informazione, va anche fatto presente che l'informativa antimafia, una volta acquisita, non ha evidenziato impedimenti a carico dell'affidatario dell'appalto.*

Valutazioni dell'Ufficio

Si confermano le stesse valutazioni formulate con riferimento alla "seconda anomalia" della procedura di gara avente ad oggetto l'"Affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative "118" della regione Piemonte".

7. Contratto biennale per la fornitura dei notiziari ANSA 2014-2015.

Importo a base di gara: Euro 1.178.000,00.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento diretto.

9. Contratto biennale per la fornitura dei notiziari ANSA 2013.

Importo di aggiudicazione: Euro 536.315,00.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento diretto.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Pur prendendo in considerazione il dato che i servizi resi dall'ANSA hanno un elevato grado di specificità, tuttavia dall'esame della documentazione prodotta deve rilevarsi che in nessun atto ricevuto si riscontra un supporto motivazionale idoneo a sostenere la scelta di un affidamento diretto per importi tanto significativi (come, ad esempio, l'allegazione di regimi di esclusiva o monopolio che impongano di approvvigionarsi presso un unico committente) riscontrandosi pertanto la violazione della disposizione di cui all'art. 57, comma 2, lett. b) che individua i presupposti per l'affidamento ad un operatore determinato.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene il gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, con la quale viene fatto osservare che, per assolvere a compiti istituzionali, la Regione ha necessità di disporre di strumenti di informazione *di elevato livello in termini di qualità, ampiezza, diffusione e approfondimento, per consentire al Settore Stampa e Nuovi media ed agli Uffici di comunicazione di Presidente e Assessori un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla persona etc. con riferimento all'intero territorio, così potenziando le attività di comunicazione e informazione istituzionale.*

L'articolo 7 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 stabilisce che è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara "qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi"; l'agenzia ANSA rientra pienamente in questa tipologia di prestatori di servizi; è la 1^ agenzia italiana di informazione e tra le prime nel mondo; si presenta come soggetto in grado di assicurare i requisiti tecnici ed il livello di affidabilità delle informazioni e di copertura mediatica richiesto dalla Regione.

Valutazioni dell'Ufficio

Come già rilevato nella relazione ispettiva, i servizi resi dall'ANSA, pur avendo un elevato grado di specificità, non sono tali da giustificare un affidamento diretto del servizio e, in ogni caso, un affidamento diretto non supportato da una specifica motivazione ad opera della Stazione Appaltante. Occorre infatti considerare che in ambito nazionale, oltre all'ANSA, risultano operare diverse agenzie di informazione di tipo generalista.

Non si può configurare una prestazione contrattuale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 57, comma 2, lettera b), del codice dei contratti d.lgs. n. 163/2006, all'epoca vigente (*qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato*), senza aver comprovato che l'unicità del fornitore sia realmente oggettiva. Non risulta peraltro svolta alcuna accurata indagine di mercato ad esito della quale si sia accertato che il servizio possa essere prestato soltanto da un operatore determinato. Quest'ultimo, di conseguenza, deve rappresentare l'unico soggetto in condizione di svolgere il tipo di prestazioni richieste dall'ente appaltante e conformi alle sue esigenze (Deliberazione ex Avcp n. 83 del 27.9.2012).

13. Acquisizione dei servizi connessi alla partecipazione della Regione Piemonte alla terza edizione dell'International Participants Meeting (IPM) in collaborazione con altri enti territoriali.

Importo a base di gara: Euro 81.967,22, oltre IVA 22%.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) In sede di accesso ispettivo è stata richiesta copia di eventuali certificati di verifica di conformità delle prestazioni/attestazione di regolare esecuzione del servizio, in aggiunta alla documentazione già trasmessa. In risposta alla suddetta richiesta documentale è stato riferito quanto riportato testualmente: “... la conformità delle prestazioni o l’attestazione della regolare esecuzione del servizio in argomento è certificata dall’apposizione delle firme del Dirigente e, in questo caso, anche del Direttore sul timbro “Si attesta la regolarità del servizio” posto sulla relativa fattura, modalità consolidata in Regione Piemonte per attestare la conformità della prestazione, laddove si tratti di forniture e servizi ... Nel caso specifico, la partecipazione “diretta” allo svolgimento dell’iniziativa, e quindi la verifica “in loco” di quanto stabilito dai documenti di affidamento, da parte degli stessi Dirigenti che ne hanno attestato la regolarità apponendo le firme sui timbri posti sulla fattura, è ulteriore elemento a supporto dell’attestazione effettuata mediante le citate apposizioni di firma”.

In proposito, deve essere rammentato che le eccepite circostanze non paiono integrare le attività di controllo che le norme demandano al direttore dell’esecuzione, ben chiarite nella Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell’AVCP, avente ad oggetto “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”.

2) In ordine alla individuazione del RUP, deve essere segnalato che mentre nella D.D. n. 56 del 2 ottobre 2013 è indicata la dirigente arch. (...omissis...), il CIG risulta “staccato” dal dirigente dott. (...omissis...) – Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

3) Nella determinazione di affidamento (D.D. n. 56 del 2 ottobre 2013), ed in particolare nella lettera/contratto ivi allegata, sottoscritta poi in data 4 ottobre 2013, è stato inequivocabilmente indicato che l’affidamento in parola comporta “... una spesa complessiva di € 81.967,22 (...) IVA esclusa” e che “La Regione Piemonte riconoscerà per tale incarico la somma complessiva di € 100.000,00 (...) (IVA inclusa con aliquota al 22% ...)”.

Con determinazione n. 137 del 2 ottobre 2014 (dopo il pagamento della fattura di 100.000,00 euro effettuato a beneficio di Fiera Milano Congressi S.p.a) è stata rettificata la determinazione n. 56 asserendo che “per mero errore materiale” gli importi erano da intendersi come segue:

- imponibile euro 88.710,60;
- IVA euro 11.289,40.

Tale circostanza (l’errore materiale) non è da ritenersi provata dalla lettura degli atti prodotti, i quali consentono piuttosto di registrare che l’applicazione di una aliquota IVA agevolata (10%) doveva andare a beneficio del “consumatore finale” (la Regione Piemonte) e non essere incamerata dal prestatore del servizio (la società Fiera Milano Congressi S.p.a.). Conseguentemente, deve essere dedotto che l’imponibile liquidato a beneficio della società Fiera Milano Congressi S.p.a. eccede quello contrattualmente stabilito.

4) L’affidamento sostanzialmente diretto risulta operato conseguentemente alle indicazioni contenute nella lettera di EXPO 2015 del 1° ottobre 2013, ove si “... informa che EXPO 2015 S.p.a. si avvale della collaborazione della società Fiera Milano Congressi S.p.a. per l’organizzazione e gestione dell’evento ...”.

5) Più che l’affidamento di un servizio, l’affidamento in parola appare più propriamente riconducibile alla categoria del contributo al finanziamento di iniziativa altrui, circostanza che sembra palesarsi proprio tenuto conto di quanto indicato ai punti che precedono.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene il gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, con la quale viene fatto osservare quanto segue:

1) In ordine alla questione ex sub 1), si rileva che il *Responsabile del procedimento e il Direttore della struttura regionale incaricata hanno partecipato allo svolgimento delle varie fasi dell'evento e tale circostanza ha consentito ad entrambi di verificare la conformità in corso di esecuzione e accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, come richiamato dalla predetta Determinazione AVCP in materia di controlli, e di sottoscrivere sulla fattura l'attestazione di "regolarità del servizio". Durante lo svolgimento dell'intero evento, si è provveduto a verificare "in corso d'opera" l'effettuazione e la realizzazione, secondo le modalità pattuite, dei servizi oggetto dell'affidamento [...]. Dall'esito di tali controlli è emerso che i servizi sono stati erogati a regola d'arte e secondo quanto stabilito contrattualmente.*

2) In ordine alla questione ex sub 2), relativa alla discrasia fra il soggetto che figura come RUP (...omissis...) ed il soggetto che ha materialmente "staccato" il CIG per il servizio in parola (...omissis...), viene fatto rilevare che *in occasione di IPM 2013, rendendosi necessario l'affidamento in argomento in tempi strettissimi e, non avendo in tal momento l'Arch. (...omissis...) un "profilo CIG" attivo riferito alla neo Struttura PIEMONTE EXPO 2015, lo stesso CIG è stato richiesto dal Dott. (...omissis...), Capo di Gabinetto e diretto superiore dell'Arch. (...omissis...).*

3) In ordine alla questione ex sub 3), relativa all'importo dei servizi di che trattasi, viene fatto rilevare che, nell'ambito dell'evento IPM 2013, sono state organizzate manifestazioni per un importo complessivo di € 1.000.000,00, alle quali la Regione avrebbe partecipato in ragione di una spesa complessiva di € 100.000,00, per la quale è stato assunto un impegno di spesa per quest'ultimo importo con delibera G.R. n. 1-6403 del 30.09.2013. Viene quindi fatto osservare che l'indicazione dell'IVA al 22% è stata solo frutto di un errore e che vi è piena corrispondenza fra l'importo richiesto per la compartecipazione alle manifestazioni, pari a € 100.000,00, oggetto di impegno di spesa, e la fattura di F.M.C. n. 3067 del 23.10.2013, pari a € 100.000,00, IVA compresa.

4) In ordine alla questione ex sub 4), relativa all'affidamento diretto conseguente alle indicazioni fornite da EXPO 2015, viene fatto rilevare che esisteva un accordo, siglato il 27.09.2011 tra EXPO 2015 e Fiera Milano, a suo tempo acquisito agli atti degli Uffici regionali incaricati del procedimento (allegato alla nota di controdeduzioni) e, sulla base dei contenuti del medesimo, si è proceduto all'affidamento dell'incarico a Fiera Milano Congressi S.p.A. con riferimento all'art. 57, comma 2 lett. b) del d.lgs n.163/2006, all'epoca vigente, quale soggetto unico e esclusivo per la compartecipazione della Regione a IPM 2013.

5) In ordine alla questione ex sub 5), relativa alla natura del coinvolgimento della regione Piemonte nell'evento in parola, che si configurerebbe come la concessione di un contributo più che come l'affidamento di un servizio, vengono espone le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione regionale ad aderire al progetto IPM 2013, congiuntamente ad altri enti territoriali, quali anche il comune di Torino. Al riguardo, viene fatto osservare che *IPM 2013 ha permesso alla Regione e alle Istituzioni piemontesi di gettare le basi collaborative e operative per la*

partecipazione, come "Sistema Piemonte", all'EXPO 2015 che si è concretizzata nella presenza attiva, consistente e qualitativa di tale Sistema in Padiglione Italia. La collaborazione interistituzionale concretizzatasi in occasione di IPM 2013 ha condotto, infatti, a gennaio 2014, alla sottoscrizione di un Accordo di programma tra i citati Enti, capofila la Regione Piemonte, con cui sono state definite le finalità, le modalità e gli impegni finanziari e organizzativi per la partecipazione del "Sistema Piemonte" all'EXPO Milano 2015. In ogni caso, viene fatto rilevare infine che la Regione ha stipulato regolare contratto di servizio per definire le prestazioni in oggetto.

Valutazioni dell'Ufficio

Relativamente alla criticità sub 1) si rileva l'impropria verifica della conformità delle prestazioni sostanziate nella mera apposizione di un timbro sulla relativa fattura. La verifica di conformità cui sono soggetti i contratti pubblici di servizi e forniture, invero, deve "ultimarsi" nel rilascio dell'apposito certificato di cui all'articolo 322 DPR 207/2010 e, solo nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo l'anzidetta modalità, le stazioni appaltanti possono effettuare tale attività di controllo in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

L'apposizione del timbro sulla fattura non può integrare né gli estremi del certificato di cui all'art. 312 né dell'attestazione di cui all'art. 325 D.P.R. 207/2010.

Parimenti, residuano dubbi sul ricorso, ad opera di questa S.A., alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 poiché la ricorrenza delle condizioni di cui alla norma appena citata avrebbe dovuto essere meglio giustificata nella determinazione di affidamento, anziché fare mero riferimento all'accordo, siglato il 27.09.2011 tra EXPO 2015 e Fiera Milano, per giustificare l'affidamento sostanzialmente diretto.

Relativamente agli altri profili, si prende atto di quanto controdedito da questa S.A., anche tenendo conto dell'importo dell'affidamento, sotto soglia comunitaria.

Sui profili relativi all'applicazione dell'aliquota Iva si rimette la valutazione alla Corte dei Conti, a cui la delibera verrà trasmessa.

14. Affidamento del servizio di informazione primaria per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2013.

Importo a base di gara: Euro 67.307,69, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Il CIG è stato staccato indicando che trattasi di affidamento in economia - affidamento diretto.

Nella D.D. n. 78-13 è indicato che trattasi di affidamento in economia - cottimo fiduciario.

Nella stessa D.D. n. 78-13 è indicato che sussistono le condizioni previste dall'art. 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) In ordine alla procedura utilizzata per l'affidamento del contratto, va sottolineato come dagli atti prodotti risulti una obiettiva confusione, atteso che: il CIG è stato staccato indicando che

trattasi di affidamento in economia – affidamento diretto; nella D.D. n. 78-13 è indicato che trattasi di affidamento in economia – cottimo fiduciario; nella stessa D.D. n. 78-13 è indicato che sussistono le condizioni previste dall'art. 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, e nello specifico è da ritenersi che ci si volesse riferire al comma 2, atteso che il comma 1 non include una lettera b).

Si osserva, in proposito, che la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), sembra da escludersi proprio in virtù di quanto affermato nelle premesse della determinazione n. 78, laddove si afferma che *“L’Agenzia Giornalistica Italia S.p.a. è una delle principali agenzie di stampa nazionali ...”*. Considerato che l'importo dell'affidamento supera comunque il limite (40.000,00 euro) dell'art. 125, comma 11, e che la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), sembra da escludersi attesa la presenza sul mercato di corrispondenti operatori economici, è da ritenersi che l'affidamento in parola dovesse essere operato in esito, considerata la specificità del servizio, ad una procedura negoziata con aggiudicazione alla offerta economicamente più vantaggiosa.

2) La procedura di acquisizione del servizio risulta attivata, in riferimento al periodo 1.01.2013-31.12.2013, solo ad esercizio 2013 pressoché concluso. Infatti, la proposta di rinnovo dell'abbonamento è stata prodotta da AGI S.p.a., per il 2013, con lettera datata 10 ottobre 2013. La lettera/contratto risulta ricevuta dalla Regione Piemonte solamente in data 12 dicembre 2013. Gli atti prodotti sembrano quindi presentare più le caratteristiche di un atto a sanatoria che di una vera e propria procedura di affidamento di un servizio, considerato che il servizio stesso è stato svolto per buona parte del 2013 in assenza sia di uno specifico affidamento che di un impegno di spesa.

3) Non risulta operato alcun controllo ex art. 38 del Codice dei contratti, ed anche il DURC risulta prodotto solo in fase di pagamento della fattura, non in fase di affidamento.

4) Non è stato prodotto alcun atto in ordine alla verifica di conformità del servizio di informazione appaltato, oltre alla semplice apposizione del timbro *“Si attesta la regolarità della fornitura”* sulla fattura richiamata. Nello specifico, una più circostanziata verifica di conformità avrebbe potuto meglio evidenziare anche le caratteristiche di indispensabilità del servizio in parola, che sfugge in seguito ad una mera lettura degli atti prodotti.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene il gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che si limita ad osservare che *l'abbonamento fa seguito a quelli stipulati negli anni precedenti con detta agenzia in modo da garantire il rispetto del pluralismo dell'informazione e fornire un servizio mirato sui temi economici, da sempre uno dei suoi punti di forza. L'acquisizione del servizio alla fine dell'esercizio 2013 va pertanto esclusivamente addebitata a motivi di disponibilità dei flussi di cassa.*

Valutazioni dell'Ufficio

Si ritiene che le controdeduzioni della stazione appaltante non siano idonee a superare i rilievi formulati circa l'insussistenza di elementi che comprovino l'asserita unicità del fornitore. Occorre infatti considerare che il servizio in oggetto può essere reso da diverse agenzie di

informazione operanti sul territorio nazionale, oltre all'Agencia Giornalistica Italiana, e che l'affidamento diretto verso quest'ultima configura una violazione del principio della par condicio nei confronti degli altri operatori del settore.

Per quanto riguarda il fatto che l'acquisizione del servizio avvenga praticamente a sanatoria, non può essere accolta la giustificazione relativa alla disponibilità dei flussi di cassa, non potendo essa configurarsi come causa di forza maggiore, ma come conseguenza di una verosimile carenza in termini di programmazione dell'attività amministrativa.

Tutti i punti di criticità fatti rilevare in sede di relazione ispettiva, dunque, debbono ritenersi confermati.

15. Affidamento incarico del servizio di valutazione ex ante POR – FSE 2014-2020.

Importo a base di gara: Euro 39.900,00 oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento in economia ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Non risulta trasmessa la documentazione ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 della soc. IRSI richiesta con mail del 13 luglio 2016 né la medesima documentazione relativa alla soc. subappaltatrice Leader s.r.l.

La Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale con nota prot. n. 27617/a15000 nell'inoltrare il DURC della soc. Leader del 6.6.2014 ha comunicato che *“i restanti documenti relativi ai controlli ex art. 38 del subappaltatore sono andati smarriti e non risultano agli atti; l'amministrazione, pertanto, non è in grado di dare atto di tali controlli”*.

Valutazioni dell'Ufficio

Nella nota di controdeduzioni prot. n. 0060886/2018 non viene fatto alcun cenno alla questione. L'addebito nei confronti della Stazione appaltante, relativo alla carenza documentale in ordine ai controlli ex art. 38 D.lgs. 163/2006, deve ritenersi pertanto confermato.

17. Affidamento del servizio di gestione comunicazioni di allertamento via web.

Importo a base di gara: Euro 39.500,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento in economia ex art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 (MEPA).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Con la determinazione a contrarre n. 643/2013 era stato stabilito *“di procedere all'affidamento in economia del servizio di gestione via web, previo esperimento di gara informale, con importo a base di gara di € 67.000,00/anno (o.f.i.), e assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio del massimo ribasso, per il periodo di anni uno, con possibilità di rinnovo dello stesso per le due annualità successive”*. La determinazione di affidamento n. 3002, invece, evidenzia che il servizio è stato acquisito direttamente su MEPA per l'importo di euro 39.500,00, oltre IVA.

2) In sede di accesso ispettivo è stato chiesto, in esito alla richiesta iniziale non completamente riscontrata, di acquisire i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) ed l). In proposito è stato indicato che: *"I controlli di cui all'art. 38 comma 1, lett. A del d.lgs. 163/2006 sono stati effettuati tramite la richiesta di visura camerale al sito "verifichePA" della Infocamere SpA. Da tale documento di verifica autocertificazione non è risultato alcuno stato tra quelli citati dall'art. 38, comma 1, lett. a"...* *"Per quanto concerne l'art. 38 comma 1, lett. l del d.lgs. 163/2006, avendo proceduto con ordine MEPA, si è ritenuta valida l'autocertificazione presentata dalla WIND ai fini dell'abilitazione e del rinnovo ad acquistinretepa.it."*

Relativamente all'ultimo punto deve essere segnalato che proprio in ordine a tale problematica si è diversamente espressa l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel Comunicato del Presidente del 10 dicembre 2015 è stato infatti chiarito che i controlli operati da CONSIP *"... valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. ..."*. I controlli in parola, nel caso specifico, erano conseguentemente da ritenersi necessari, e quindi si ritengono omessi.

3) In sede di accesso ispettivo è stato chiesto, inoltre, in esito alla richiesta iniziale non completamente riscontrata, di acquisire il certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione delle prestazioni.

Relativamente a tale aspetto è stato riferito che *"in considerazione della specificità del servizio si è ritenuto di riportare nel verbale di istruttoria e liquidazione del 1.6.2016 che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura 1500051153 del 10.5.2016 relativa al servizio di gestione comunicazioni di allertamento via web per l'anno 2014, in quanto la conformità al servizio richiesto viene quotidianamente verificata nell'ambito degli ordinari controlli di Sala Operativa (attraverso l'invio di messaggi di test via mail, sms, voce e fax) e l'uso continuo di tutti gli utenti del servizio, nonché in presenza di criticità meteo-idrologiche, attraverso la diramazione massiva del bollettino di allertamento che attraverso la piattaforma WCM viene inviato a tutte le prefetture e province piemontesi delle zone coinvolte e da queste ultime a tutti i comuni interessati"*.

L'esame della documentazione richiamata è risultata sostanzialmente esaustiva in ordine alla necessità di operare le dovute verifiche di conformità del servizio appaltato.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, con la quale viene fatto osservare quanto segue:

1) Con riferimento all'osservazione sub 1, con DD 643 del 13/3/2013 si è determinato di procedere all'affidamento in economia del servizio di gestione delle comunicazioni via web, previo esperimento di gara informale, con importo a base di gara di euro 67.000,00/anno (o.f.i.) e di demandare a successivi atti del Settore l'approvazione del capitolato speciale, nonché lo schema di lettera invito e gli atti per l'affidamento delle acquisizioni di cui all'oggetto. Nell'ambito della predisposizione del capitolato speciale/specifiche tecniche è stata effettuata una ricognizione dei prodotti MEPA disponibili. A seguito di tale ricognizione si è rilevato che WIND Telecomunicazioni S.p.A. proponeva a catalogo il servizio di gestione allertamento web.

Con DD n. 3002 del 6/12/2013 si è quindi proceduto ad approvare le specifiche tecniche del servizio Web Campaign Manager inviato in allegato alla nota della Wind Telecomunicazioni S.p.A. il 21/10/2013, prot. n. 65281 del 23/10/2013, e anche ad affidare alla stessa il servizio di allertamento via web per l'anno 2014. Si precisa, infine, che la scelta di Wind S.p.A. di offrire il servizio in parola al costo di euro 39.500,00 oltre IVA è una scelta commerciale della società di cui l'amministrazione si è avvalsa perpetuando un risparmio di euro 15.871,90 oltre IVA.

2) Con riferimento all'osservazione sub 2, viene fatto rilevare che il comunicato del 10 dicembre 2015 del Presidente è in risposta alla specifica "*richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di verifica dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 sull'aggiudicatario di una gara esperita sul MEPA*". Tale atto definisce in maniera definitiva quali siano le modalità da adottarsi in merito alla verifica dei requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. 163/2006, sulla quale sino ad allora regnava confusione. Inoltre il comunicato Anac è stato emesso nel mese di dicembre 2015, mentre la presunta omissione è relativa a due anni precedenti (dicembre 2013).

3) Con riferimento all'osservazione sub 3), l'esame della documentazione è risultata sostanzialmente esaustiva.

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A. in merito alla criticità sub 1, poiché si ritiene sufficientemente esaustiva la giustificazione dalla stessa offerta con riferimento alla scelta di affidare il servizio (peraltro tale da garantire alla Regione un considerevole risparmio di spesa) a Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Con riferimento, invece, alla criticità sub 2, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva. Segnatamente, infatti, si riscontra la mancata acquisizione agli atti della documentazione attestante la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006. Il possesso e l'accertamento di tali requisiti nei confronti dei partecipanti e soprattutto dell'aggiudicatario rappresenta, come noto, un principio di carattere generale, di ordine pubblico economico, il cui concreto riscontro compete alla stazione appaltante. Pur comprendendo quanto riferito dalla S.A. circa la collocazione temporale del comunicato di chiarimenti Anac (dicembre 2015, successivamente alla contestata omissione), si ribadisce che i controlli sui requisiti morali degli affidatari di appalti pubblici sono normativamente previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006, di cui il Comunicato ha natura meramente interpretativa.

Nel caso specifico viene quindi in rilievo una totale omissione dell'attività di cui trattasi spettante alla Regione Piemonte, ragione per cui la criticità in esame non può ritenersi superata.

18. Affidamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza dalla Regione Piemonte.

Importo a base di gara: Euro 13.500.000,00, oltre IVA (euro 8.100.000,00 per il servizio principale di durata triennale ed euro 5.400.000,00 per eventuale affidamento di servizi analoghi per un massimo di 2 anni, ex art. 57, comma 5, lett. b).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura aperta ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Per quanto riguarda la previsione contrattuale della eventuale ripetizione ex art. 57, comma 5, lett. b), occorre sottolineare che per la verifica delle condizioni legittimanti tale eventualità, risulta dubbia la compatibilità della previsione contrattuale con le disposizioni della deliberazione AVCP n. 22 dell'8 maggio 2013. Con la stessa deliberazione, infatti, è stato sottolineato che “... *La disposizione si riferisce, cioè, a servizi la cui esecuzione, al momento della gara originaria, è presa in considerazione solo a livello di mera eventualità perché, a quell'epoca, il relativo bisogno non esisteva. È questa la ragione per la quale la disposizione, dal punto di vista letterale, parla di “nuovi servizi”: si tratta, appunto, di servizi in relazione ai quali il bisogno è eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara originaria ...*”.

Nel caso di specie, si tratta di un servizio “di base”, di cui l'ente appaltante avrà ragionevolmente bisogno anche in futuro.

2) In sede di accesso ispettivo è stato appurato che, a fronte del contratto sottoscritto digitalmente in data 14.09.2015, la c.d. informazione antimafia è stata richiesta alle Prefetture competenti solamente in data 30.09.2015, quindi successivamente alla stipula contrattuale. In tal caso, evidenziata la tempistica risultante dagli atti esaminati, non paiono ricorrere le condizioni di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3) Considerato che in seguito alla trasmissione della documentazione è risultata l'assenza di documenti atti a provare la conformità della prestazione contrattuale, con e-mail del 13 luglio è stata richiesta specificatamente copia dei relativi certificati. In riscontro alla suddetta richiesta è stata prodotta una mail con la quale è stato chiarito che “... *resta da sottolineare che nel caso di specie il soggetto certificatore si identifica con il soggetto liquidatore, non essendovi possibilità alcuna, se non attraverso l'attivazione di azioni complesse ed onerose, di riscontro oggettivo o da parte di soggetti terzi.*”. Tali circostanze non paiono integralmente compatibili con la necessità di operare i dovuti controlli di conformità, a maggior ragione se si tiene conto che si tratta di un servizio che determina una spesa di svariati milioni di euro.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che si limita ad osservare quanto segue:

Al riguardo, si fa presente che era stata ravvisata l'urgenza di procedere alla stipulazione del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 3 del predetto articolo, essendosi la procedura protratta nel tempo ed essendo necessario garantire la continuità di un servizio di rilevante interesse pubblico (riscossione delle tasse automobilistiche). Per completezza d'informazione, va anche fatto presente che l'informativa antimafia, una volta acquisita, non ha evidenziato impedimenti a carico dell'affidatario dell'appalto.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alle criticità di cui al punto sub 1) e al punto sub 3), la Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura non ha formulato alcuna controdeduzione, pertanto deve ritenersi confermato quanto rilevato in sede ispettiva.

Le generiche e inconferenti deduzioni avanzate dalla suddetta Direzione relativamente alla criticità sub 2) non possono essere accolte: l'art. 83, comma 1, d.lgs. 159/2011, invero, prevede che *“le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici ... devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67”*. Nel caso di specie, invece, si è provveduto dapprima a stipulare il contratto (in data 14.09.2015) e, solo in un secondo momento, a richiedere alle Prefetture competenti l'informativa antimafia (in data 30.09.2015); la S.A., invece, avrebbe dovuto quantomeno inoltrare la richiesta di cui trattasi alle Prefetture prima di provvedere alla relativa stipula contrattuale invocando, a questo punto e se possibile, l'urgenza di cui all'art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011.

19. Affidamento della stampa e distribuzione del materiale elettorale necessario all'espletamento delle elezioni regionali del 25 maggio 2014.

Importo a base di gara: Euro 1.567.036,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 (estrema urgenza).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

- 1) Presumibilmente per ragioni di urgenza e come deducibile dalla lettura degli atti prodotti, non si è proceduto ad emanare preliminarmente la determinazione a contrarre, come previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006;
- 2) Non risultano operati i controlli di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. L'affidamento ad una società interamente pubblica, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiva esimente della necessità di operare i controlli di rito.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Affari istituzionali e Avvocatura, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che fa osservare che:

Rispetto al rilievo circa la mancanza della determinazione a contrarre si risponde che tale assenza è dovuta, oltre che alle ragioni di estrema urgenza già sottolineate, da una prassi allora consolidata in ambito regionale in caso di affidamento diretto, secondo la quale era uso formalizzare in un unico provvedimento i contenuti della determinazione a contrarre e quelli della determinazione di aggiudicazione. La determinazione di aggiudicazione contiene infatti tutti gli elementi che l'allora vigente codice degli appalti richiedeva fossero contenuti nella determinazione a contrarre.

All'eccezione secondo cui non sarebbero stati fatti i controlli di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 si risponde che, in occasione della richiesta di offerta fatta all'IPZS in data 3/4/2014 con nota del settore Rapporti con le Autonomie locali n. 3860/DB0501 è stata richiesta la dichiarazione di essere in regola con i requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e la dichiarazione inerente la presenza del conto corrente bancario o postale "dedicato".

Valutazioni dell'Ufficio

Per quel che riguarda l'assenza della determina a contrarre e la paventata sostituzione con la determina di aggiudicazione, si ritiene di confermare quanto già espresso sul punto da questa Autorità con delibera n. 878 dell'1.8.2017 dal momento che la determina a contrarre costituisce un atto prodromico alle procedure di scelta del contraente con il quale l'Amministrazione forma la propria volontà in ordine agli elementi essenziali del contratto e sceglie le modalità con cui verrà individuato l'operatore economico cui affidare l'esecuzione delle prestazioni di cui la stessa necessita. In base al tenore letterale dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006, dunque, la determina a contrarre deve individuare «*gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*». Alla luce di ciò, pertanto, si ritiene improprio il sistema per cui la determina a contrarre sia stata sostituita dalla determina di aggiudicazione, nonostante il fatto che, come evidenziato da questa S.A. nelle controdeduzioni, da quest'ultima si potessero evincere gli elementi costitutivi della determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006.

Con riferimento alla criticità inerente alla mancanza dei controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva. Segnatamente, infatti, si riscontra la mancata acquisizione agli atti della documentazione attestante la verifica dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006. Il possesso e l'accertamento di tali requisiti nei confronti dei partecipanti e soprattutto dell'aggiudicatario rappresenta, come noto, un principio di carattere generale, di ordine pubblico economico, il cui concreto riscontro compete alla stazione appaltante.

21. Fornitura relativa all'attivazione di nuovo punto di prelievo dell'energia elettrica ed alla connessione della fornitura di energia elettrica nella nuova sede regionale "Palazzo Unico".

Importo a base di gara: Euro 596.828,80, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006 (esclusiva).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) In ordine alla assenza della determinazione a contrarre, in risposta alle richieste integrative è stato precisato – con nota prot. n. 17386/XST002 dell'11 agosto 2016 – che “*Si tratta della DD 14 del 27/01/2015 (già consegnata), nella quale si precisa che sono state eseguite tutte le verifiche presso gli enti competenti, tra cui il Comune di Torino, al fine di conoscere gli eventuali contratti o convenzioni in corso per il territorio cittadino, ovvero la possibilità di espletare regolare gara di appalto per l'affidamento dei lavori e servizi di cui trattasi, nonché la disponibilità di CONSIP e MEPA, riscontrando la disponibilità ad effettuare la mera fornitura di energia elettrica, ma non la realizzazione del punto di prelievo e dell'allacciamento. E' stata quindi interpellata la Società AEM Torino distribuzione S.p.a. del gruppo IREN, Società titolare di Concessione Ministeriale per lo svolgimento in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Torino, e quindi unico soggetto titolato a fornire le prestazioni in oggetto*”. Le argomentazioni eccepite non paiono tuttavia integrare le caratteristiche della determinazione a contrarre, atteso che con lo stesso documento viene già individuato l'appaltatore dei lavori oggetto del presente esame, e conseguentemente tale atto costituisce la determinazione di affidamento.

2) In ordine alla mancata produzione dei controlli di cui all'art. 38, in sede di risposta alle richieste specifiche avanzate in data 13.07.2016, è stato precisato – con la stessa nota prot. n. 17386/XST002 – che *“AEM appartiene ad un settore speciale, come dichiarato con nota prot. 11646 del 21/05/2016”*. La nota richiamata di AEM Distribuzione S.p.a., in realtà datata 18 maggio 2015 e ricevuta dalla Regione Piemonte in data 21 maggio 2016, indica che *“Per quanto riguarda il codice PASSOE, vi informiamo che AEM Torino Distribuzione ne è esente in quanto appartiene a settori speciali”*. I controlli di cui all'art. 38 risultano in definitiva omessi, e la documentazione prodotta non risulta sufficiente ad individuare le eccepite esimenti.

3) In ordine al contratto, è stato risposto che *“le condizioni contrattuali sono state indicate nel preventivo (ns. prot. 11134 del 25/08/2014 – già consegnato) e approvato con DD 14 del 27/01/2015 (già consegnata) e comunicato all'AEM con nota prot. 2096 del 30/01/2015 (già consegnata)”*. Da quanto indicato si deduce che non sussiste alcun atto sottoscritto da entrambe le parti, ma una mera comunicazione di accettazione del preventivo da parte della Regione.

4) Relativamente al certificato di regolare esecuzione / verifica di conformità, è stato precisato che *“le prestazioni sono in corso di realizzazione”*.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0062189/2018, che rappresenta quanto segue:

In ordine alla assenza della determinazione a contrarre ed in risposta alle richieste integrative nella determinazione dirigenziale di affidamento n. 14 del 27.01.2015, come evidenziato con nota prot. 17386/XST002 dell'11.8.2016, la Stazione Appaltante aveva dato corso a tutte le verifiche presso gli enti competenti, tra cui il Comune di Torino, al fine di conoscere gli eventuali contratti o convenzioni in corso per il territorio cittadino, ovvero la possibilità di espletare regolare gara di appalto per l'affidamento dei lavori e servizi di cui trattasi, nonché la disponibilità di CONSIP e MEPA, riscontrando tuttavia unicamente la disponibilità ad effettuare la mera fornitura di energia elettrica, ma non la realizzazione del punto di prelievo e dell'allacciamento. Conseguentemente veniva interpellata la Società AEM Torino Distribuzione S.p.a. del gruppo IREN, Società titolare di Concessione Ministeriale per lo svolgimento in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Torino e quindi unico soggetto titolato a fornire le prestazioni in oggetto.

Trattandosi di affidamento diretto ad operatore unico determinato, ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006 (esclusiva), che non prevede un confronto concorrenziale, né, nel caso di specie, la possibilità di definire e negoziare i prezzi delle prestazioni da affidare in quanto le tariffe applicate sono quelle previste dall'Allegato C alla delibera dell'Autorità ARG/elt 199/2011 e s.m.i. (testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – TIC), nel caso dell'appalto in questione era stato ritenuto di poter optare per l'adozione di un unico provvedimento, avente valenza di determinazione a contrarre semplificata riportante gli esiti della procedura negoziata condotta, così come si evince dai contenuti del provvedimento.

Detto provvedimento conteneva infatti i riferimenti all'oggetto dell'affidamento, all'importo dell'appalto e alla relativa copertura finanziaria della spesa, all'Appaltatore, alle ragioni della scelta, al possesso dei requisiti di qualificazione. La determinazione dirigenziale n 14 del 17.1.2015 ha pertanto in linea generale dato atto del percorso riassuntivo esplicativo del procedimento informale all'esito del

quale è stato individuato il contraente con evidenza della richiesta (Nota della Regione Piemonte prot. n. 9172 del 15.7.2014) della Regione di conferma del preventivo di spesa dell'intervento e richiesta di notizie in ordine a diritti di esclusiva nell'ambito del Comune di Torino, la Nota-preventivo di AEMD S.p.a. del 6.8.2014.

Per quanto poi concerne i rilievi sollevati circa la mancata produzione dei controlli in capo a AEM, di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., si conferma quanto evidenziato a codesta Autorità con nota prot. 17386/XST002 dell'11.8.2016 in esito alle richieste specifiche avanzate in ordine alla circostanza che, appartenendo AEM ad un settore speciale, come dichiarato dalla stessa con nota del 18.5.2016, acclarata al prot. 11646 del 21.05.2016, per quanto riguarda il codice PASSOE AEM Torino Distribuzione ne è esente.

A riguardo si registrano i conformi contenuti della Deliberazione AVCP n. 111/2012 che espressamente escludeva dall'esecuzione delle verifiche a mezzo AVCpass gli appalti elencati all'art. 9 della stessa deliberazione fra i quali gli appalti relativi ai settori speciali. Per tali appalti, come precisato nella Delibera, risultava possibile procedere alla verifica dei requisiti in modo tradizionale secondo le previgenti modalità e pertanto mediante richiesta d'ufficio della Stazione Appaltante agli Enti competenti solo sino alla data del 31.12.2013. Tale deroga aveva carattere transitorio in quanto il comma 1 bis dello stesso articolo ne prevedeva la vigenza sino ad ulteriore Deliberazione dell'Autorità. Il successivo Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2013 a sua volta procedeva a confermare l'esclusione dall'obbligo di ricorso all'AVCPass degli appalti svolti interamente con procedure informatiche, nonché degli appalti dei settori speciali. In merito a tali procedure e alle relative tempistiche e modalità di utilizzo del sistema AVCpass, lo stesso Comunicato faceva nuovamente esplicito rinvio a successivo apposito nuovo Atto, invero emanato dopo l'adozione del provvedimento dirigenziale di affidamento dell'appalto regionale in esame. Stante il complesso quadro normativo rinvenibile all'epoca dell'affidamento dell'appalto regionale disposto in favore della Società AEM, questa Stazione Appaltante aveva ritenuto di non dover dar corso alla verifica dei requisiti in capo al suddetto operatore economico a mezzo del sistema AVCpass. Parimenti era stato ritenuto di non poter procedere, spirato in data 31.12.2013 il citato regime transitorio, all'attivazione in modalità autonoma del procedimento di verifica dei requisiti in capo all'Operatore economico determinato Società AEM Torino Distribuzione. Ciò sia alla luce delle indicazioni in materia di regime transitorio di cui alla citata Deliberazione ANAC n. 111/2012, sia in considerazione della circostanza che i requisiti di ordine generale, oltre che speciale, in argomento risultavano in capo a tale Società comprovati dall'ottenimento, nonché dal mantenimento da parte della medesima Società, della Concessione Ministeriale per lo svolgimento in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Torino. Infine si rileva che il percorso adottato dalla Regione Piemonte non si discosta neppure dalle successive indicazioni del Comunicato del Presidente del 4.5.2016 con il quale l'ANAC ha fornito chiarimenti alle Stazioni Appaltanti sul regime transitorio degli appalti, in particolar modo sull'utilizzo del sistema AVCpass e sulla validità delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 157 del 6.2.2016. In tale sede è stato infatti, in particolare, confermato che il sistema AVCPASS non è esteso ai settori speciali; ciò in quanto, come precisato, la disposizione di cui all'art. 133 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, nel richiamare l'art. 81 del Codice tra le norme applicabili ai settori speciali, deve essere intesa nel senso che l'estensione a tali settori riguarda solo il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione e quindi solo la nuova

Banca Dati Nazionale degli operatori economici ma non anche il sistema AVCpass, così come vigente all'epoca dell'adozione della determinazione di affidamento dell'appalto di cui trattasi.

In merito alle eccezioni sollevate circa il fatto che le condizioni contrattuali sono state indicate nel preventivo AEM approvato con Determinazione dirigenziale n. 14 del 27.01.2015, come comunicato all'AEM con nota prot. 2096 del 30/01/2015, e che quindi non sussiste alcun atto sottoscritto da entrambe le parti, ma una mera comunicazione di accettazione del preventivo da parte della Regione, si osserva quanto in appresso. Come evidenziato nelle premesse della citata Determinazione dirigenziale n. 14 del 27.1.2015, con lettera n. DI004870/AD130 del 6.8.2014, acclarata al protocollo del 25.8.2014 con il n. 11134/STS102, AEM Distribuzione aveva trasmesso alla Regione Piemonte Stazione Appaltante il "Preventivo numero 65452 – Area Torino- Attivazione nuovo punto di prelievo dell'energia elettrica sito in Torino, via Nizza s.n.". In tale occasione, in riscontro ai quesiti sottoposti, AEM precisava quanto segue: · "AEM Torino Distribuzione S.p.A. (di seguito AEMD) è titolare di Concessione Ministeriale per lo svolgimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni di Torino e di Parma; in ogni comune è rilasciata una sola concessione, pertanto AEMD è l'unico soggetto titolato a fornire quanto da Voi richiesto. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica (ivi compresa la preventivazione e la realizzazione di nuovi punti di consegna come nel caso presente) è regolata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (di seguito Autorità) che norma la materia con delibere che i diversi operatori devono applicare. Il presente preventivo è stato redatto, relativamente alle informazioni riportate ed al dettaglio dei costi, secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera dell'Autorità ARG/elt 198/2011 e s.m.i. (testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica – TIQE), mentre le tariffe applicate sono quelle previste dall'Allegato C della delibera dell'Autorità ARG/elt 199/2011 e s.m.i. (testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – TIC)." Sulla base di quanto riportato si desume che il contratto proposto da AEM Distribuzione aveva sostanzialmente natura di contratto tipo derivante dall'applicazione di condizioni economiche non autonomamente negoziabili dalla Regione Piemonte Stazione Appaltante, in quanto stabilite da apposita delibera dell'Autorità ARG/elt 199/2011 e s.m.i.. Ai contenuti della proposta contrattuale sottoposta da AEM la Regione Piemonte, riscontrata la necessità dell'appalto, non poteva che procedere ad aderire, così come in effetti avvenuto mediante accettazione del preventivo di intervento ed adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto con evidenza della procedura negoziata condotta mediante affidamento diretto.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alla prima riscontrata criticità, l'Ufficio istruttore ritiene di confermare quanto rilevato in sede ispettiva giacché, come già affermato con riferimento all'appalto che precede, la determina di aggiudicazione non può ritenersi sostitutiva della necessaria e prodromica determina a contrarre ex art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006.

Si ritiene di confermare, altresì, la seconda anomalia, a nulla valendo la circostanza per cui la società affidataria "AEM Torino Distribuzione S.p.A." appartiene ad un settore speciale quale quello dell'energia elettrica, dal momento che nel caso di specie ciò che viene in rilievo è un appalto ordinario relativo alla fornitura di energia elettrica. L'art. 207 del d.lgs. 163/2006, invero, inserito nella parte relativa ai "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali",

afferma che *“la presente parte si applica ... a soggetti che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. da 208 a 213 del presente codice; che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente”*. Alla luce di ciò, pertanto, deve ritenersi che, non svolgendo la S.A. Regione Piemonte alcuna delle attività di cui agli artt. da 208 a 213 del d.lgs. 163/2006, dovendo essa procedere all'attivazione di un nuovo punto di prelievo dell'energia elettrica ed alla connessione della nuova fornitura nella sede regionale “Palazzo Unico”, fosse suo dovere procedere alla verifica della permanenza in capo al soggetto erogatore del servizio dei requisiti prescritti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo in capo alla società affidataria attraverso il sistema AVCPASS (obbligatorio a far data dal 1° gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000,00 euro).

Con riferimento alla criticità relativa alla mancata sottoscrizione del contratto ad opera di entrambe le parti si prende atto delle considerazioni della Regione Piemonte.

22. Noleggio di una stampante digitale a colori per il Centro Stampa Regionale.

Importo a base di gara: Euro 530.200,00 oltre IVA, comprensivo di canone mensile, n. 1.200.000 copie annue a colori, incluse nel canone, n. 1000 copie a colori e 500 b/n mensili eccedenti presunte.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura aperta artt. 54, 55, d.lgs. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 82, d.lgs. 163/2006 e art. 118 D.P.R. 207/2010).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

La stipulazione del contratto (10.02.2015) è avvenuta dopo soli sette giorni dalla trasmissione della richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura (03.02.2015) e quindi abbondantemente prima che si fosse formato il silenzio-assenso sulla predetta richiesta, in contrasto con quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D.lgs.159/2011.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Affari istituzionali e Avvocatura, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che fa osservare quanto segue:

Viene contestata la stipulazione del contratto prima che fosse decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia, ex art. 92 del d.lgs. 159/2011. Al riguardo, si fa presente che era stata ravvisata l'urgenza di procedere alla stipulazione del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 3 del predetto articolo, essendosi la procedura protratta nel tempo ed essendo necessario garantire la continuità operativa del Centro Stampa Regionale, che presta un servizio avente un rilevante impatto sul funzionamento dell'Ente. Per completezza d'informazione, va anche fatto presente che l'informativa antimafia, una volta acquisita, non ha evidenziato impedimenti a carico dell'affidatario dell'appalto.

Valutazioni dell'Ufficio

Come già fatto rilevare in relazione ad altri contratti analizzati in precedenza, la Stazione appaltante non può limitarsi ad invocare una generica *urgenza di provvedere* al fine di giustificare una procedura che non ha rispettato i tempi richiesti dalla norma. Occorre ribadire che l'urgenza di provvedere, quantunque invocabile, non può dipendere da cause imputabili alla stessa Stazione appaltante, come verosimilmente è accaduto nella fattispecie in esame: “... *essendosi la procedura protratta nel tempo*”; ma dovrebbe invece essere conseguente a cause esterne all'Amministrazione, costituenti oggettive ipotesi di forza maggiore, tali da impedire il rispetto dei termini procedurali previsti dalla norma di riferimento.

23. Affidamento servizio di vigilanza e televigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli.

Importo a base di gara: Euro 499.134,24 oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

L'affidamento del servizio di vigilanza e televigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli è avvenuto con deliberazione dirigenziale n. 40 del 23 dicembre 2014 all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.a. (mandataria capogruppo) – MONDIALPOL s.r.l. di Torino per un periodo di due anni dal 3 gennaio 2015 al 2 gennaio 2017 disposta, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 499.134,24 (oltre IVA) – contratto rep. 125 del 24 marzo 2016.

L'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.a. – MONDIALPOL s.r.l. era già affidataria del medesimo servizio, con contratto stipulato con la Regione Piemonte rep. 16059 del 23 marzo 2011 e relativo atto aggiuntivo rep. 325 del 31 luglio 2013, con il quale sono state approvate variazioni al contratto iniziale, a seguito di esperimento di procedura aperta ex artt. 54, 55, comma 1 del d.lgs. 163/2006, per un periodo di 4 anni con decorrenza 3 gennaio 2011 e termine 2 gennaio 2015.

Il ricorso alla procedura di ripetizione dei servizi analoghi di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del citato D.lgs. 163/2006 trova legittimazione in presenza di specifici presupposti, particolarmente restrittivi, previsti dalla legge quali:

- La presenza di “nuovi servizi” ovvero “di servizi in relazione ai quali il bisogno è eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara originaria” riferiti ad eventuali esigenze di “servizi analoghi” (distinti dai servizi complementari) sopravvenute nel triennio successivo alla stipula del contratto” (Consiglio di Stato n. 2882/2009);
- La conformità dei nuovi servizi ad un “progetto di base” che sia stato oggetto di un primo contratto;
- La ricorrenza del presupposto della continuità temporale ovvero che il ricorso alla procedura negoziata senza bando avvenga nei tre anni decorrenti dalla stipula del contratto originario (Consiglio di Stato n. 2882/2009);
- L'importo complessivo stimato dei servizi successivi deve essere computato per la determinazione complessiva del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 29,

comma 1, del D.lgs. 163/2009 che dispone: “il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.

Nel caso di specie non sembra ricorrere alcuno dei presupposti sopra citati dal momento che:

1. Nel contratto originario (rep. 16059 del 23 marzo 2011) non è presente alcun “progetto base” al quale far riferimento per la ripetizione di servizi analoghi;
2. Non è dato rinvenire la ricorrenza del presupposto della continuità temporale dal momento che il contratto originario è stato stipulato in data 23 marzo 2011 ed in contratto in esame è stato stipulato in data 24 marzo 2016. In base al prevalente orientamento giurisprudenziale infatti “La ripetizione può aver luogo solo nel triennio successivo alla stipula dell’appalto iniziale (vale a dire persino in pendenza del contratto originario, il quale può generalmente durare fino a quarantotto mesi) (Consiglio di Stato n. 2882/2009);
3. Nel contratto originario (Rep. 16059 del 23 marzo 2011) non vi è alcuna stima dell’eventuale servizio successivo, condizione inderogabile per l’affidamento diretto dei servizi successivi (Deliberazione Anac 6 del 20 febbraio 2013).

Si esprimono infine perplessità sul mancato ricorso alle convenzioni Consip per i servizi che non richiedono una vigilanza armata, presenti in convenzione, di cui alla nota del 12 agosto 2013, n. 26909/db0708 della Regione Piemonte – Direzione Risorse umane e Patrimonio.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che fa osservare quanto segue:

A riscontro dei rilievi sollevati in sede di attività ispettiva svolta sugli atti dell'appalto in epigrafe in esito alla verifica del ricorrere delle condizioni previste all'art. 57, comma 5, lett. b del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., si espongono le seguenti controdeduzioni.

Con riguardo all'esame svolto in merito all'accertamento della condizione relativa a "La conformità dei nuovi servizi ad un "progetto di base" che sia stato oggetto di un primo contratto", nella relazione ispettiva è stato eccepito che nel contratto originario (rep. 16059 del 23.3.2011 e relativo atto aggiuntivo rep. 325 del 31.7 2013) non sarebbe presente alcun "progetto base" al quale far riferimento per la ripetizione di servizi analoghi. Tale affermazione non corrisponde alla realtà documentale degli atti di gara e d'appalto. Nel caso del servizio in esame la Regione Piemonte ha invero dato corso ad affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale appaltato, in conformità a Progetto di base oggetto di gara a procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa, che secondo disegno unitario ha previsto sin dall'origine la possibilità di detta ripetizione.

Come si può infatti evincere dalla Determinazione a contrarre n. 847 del 28.7.2009 in copia allegata, nonché dal contratto d'appalto iniziale rep. 16059 del 23.3.2011, stipulato con l'ATI ALLSYSTEM S.p.A (mandataria capogruppo) - MONDIALPOL s.r.l. (in seguito VEDETTA2MONDIALPOL S.p.A) in esito allo svolgimento della gara in esecuzione della Determinazione dirigenziale di

aggiudicazione n. 1317 del 21.12.2010, l'Amministrazione Regionale aveva proceduto ad approvare puntuale Capitolato tecnico amministrativo del servizio, espressamente richiamato nell'articolato contrattuale (art. 21: Documenti contrattuali e osservanza delle leggi).

Per quanto invece concerne l'ulteriore condizione legittimante il ricorso alla ripetizione dei servizi in appresso riportata: "La ricorrenza del presupposto della continuità temporale ovvero che il ricorso alla procedura negoziata senza bando avvenga nei tre anni decorrenti dalla stipula del contratto originario e deve essere indicata nel bando del contratto originario (Consiglio di Stato decisione n. 2882/2009)", è stato rilevato che non sarebbe dato di rinvenire la ricorrenza del presupposto della continuità temporale. In base al prevalente orientamento giurisprudenziale infatti "La ripetizione può aver luogo solo nel triennio successivo alla stipula dell'appalto iniziale (vale a dire persino in pendenza del contratto originario, il quale può generalmente durare fino a quarantotto mesi).

A controdeduzione del rilievo sollevato si riepilogano i contenuti dei seguenti atti e documenti d'appalto. Il contratto d'appalto rep. n. 16059 del 23/3/2011 del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Verbania e Vercelli veniva affidato alla suddetta A.T.I. per il periodo di 4 anni dal 3.1.2011 al 2.1.2015. L'art. 4 del suddetto contratto d'appalto e l'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto prevedevano espressamente la facoltà per l'Amministrazione, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, di procedere all'affidamento di servizi analoghi, per un numero massimo di due anni rispetto alla naturale scadenza, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e artt. 9 comma 1 e 31 comma 1, punto 4 lett. b) DIR 2004/18/CE. L'art. 2 del Capitolato speciale quantificava gli importi da corrispondere in caso di ripetizione di servizi analoghi.

Secondo quanto verificato dagli uffici tecnici regionali in merito alla qualità del servizio offerto, i servizi da riaffidare (apertura, chiusura e piantonamento) erano stati eseguiti regolarmente dall'Appaltatrice nel corso del loro svolgimento. Come altresì riscontrato dal suddetto Settore, la Convenzione attiva CONSIP Facility Management 3 avente ad oggetto Servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni - Lotto I Regione Piemonte e Valle d'Aosta non prevedeva il servizio di vigilanza armata. Stante quanto sopra, con nota A.R. prot. n. 33921/DB0700 del 5.11.2014 la Direzione Committente Risorse Finanziarie e Patrimonio, preso atto della sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale in materia di ripetizione di servizi analoghi, comunicava all'Appaltatore l'esercizio della predetta facoltà avviando, entro il triennio dall'avvenuta stipulazione del contratto iniziale aggiudicato con gara aperta, procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento del predetto servizio alle condizioni del contratto originario e successivi atti, ferme restando le variazioni necessarie per circostanze sopravvenute rispetto a quelle esistenti all'epoca del contratto originario. Con la suddetta nota, in attuazione di quanto stabilito in materia di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi all'art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 66/2014 convertito, con modifiche, in legge n. 89/2014, l'A.T.I. specificata veniva invitata a far pervenire offerta con condizioni economiche migliorative rispetto a quelle inizialmente stabilite; fermi i contenuti dell'offerta tecnica dell'appalto originario e nel rispetto dell'art. 86, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.; con nota del 17.11.2014 l'impresa mandataria capogruppo della suddetta A.T.I., nell'accettare di eseguire servizi analoghi per ulteriori anni due l'Appaltatore

confermava la disponibilità a proseguire nella procedura negoziata avviata dalla Direzione Committente Risorse Umane e Patrimonio e contestualmente avanzava offerta con specifici ribassi su talune prestazioni oggetto del servizio di vigilanza, così come di seguito riepilogati per le varie voci:

- Radioallarme bidirezionale: percentuale di sconto 25% per singola centralina;
- Teleallarme rilevazione fumi: percentuale di sconto 10% per singolo collegamento;
- Ispezioni, diurne e notturne: percentuale di sconto 2% per singolo sito;
- Piantonamento: percentuale di sconto 4% per singola ora;
- Apertura e chiusura: percentuale di sconto 2% per singolo sito;

Il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro con nota del 3.12.2014, tra le varie cose, comunicava di ritenere congrui i ribassi di cui sopra proposti dall'Appaltatrice. Con nota prot. n. 1240/A 1100 del 16.12.2014 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio trasmetteva alla suddetta A.T.I. di Imprese esecutrici, per la preventiva accettazione, schema di contratto per l'affidamento dei servizi analoghi al prezzo mensile derivante dalla suddetta offerta economica. Conseguentemente, con Determinazione dirigenziale n. 40 del 23.2.2014, parimenti adottata entro il termine del triennio (2014) dal contratto iniziale stipulato nell'anno 2011, veniva disposto di aggiudicare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando del citato servizio all'Operatore economico aggiudicatario della procedura aperta iniziale per il periodo dal 3.1.2015 al 2.1.2017. Con il suddetto provvedimento veniva altresì disposto di procedere alla stipulazione del previsto contratto di affidamento di servizi analoghi dopo il completamento dell'accertamento, in capo all'A.T.I. specificata, dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa, ex art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. Contestualmente, in conformità alle valutazioni del RUP in merito all'indispensabilità del servizio in esame la cui mancata attivazione a decorrere dalla scadenza dell'appalto iniziale avrebbe potuto determinare un grave danno all'interesse pubblico trattandosi di servizio necessario a garantire la sicurezza degli stabili regionali evitando soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio di cui trattasi, con il suddetto provvedimento veniva disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del d.lgs. n.163/2006 s.m.i. a far data dal 3.1.2015. Ciò nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla formalizzazione del nuovo contratto d'appalto. Successivamente, in esito ai controlli dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario della procedura negoziata veniva dato corso alla formalizzazione del contratto d'appalto. Alla luce di quanto esposto si conferma che la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui trattasi, in conformità alla succitata normativa disciplinante l'affidamento di servizi analoghi, è stata attivata nell'anno 2015 entro il triennio successivo al contratto d'appalto originario. In merito all'ulteriore presupposto legittimante il ricorso alla ripetizione dei servizi analoghi che di seguito si riporta:

"L'importo complessivo stimato dei servizi successivi deve essere computato per la determinazione complessiva del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 29, del D.lgs. 163/2006 che dispone: "il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto", si espone quanto segue.

La Relazione ispettiva ha rilevato che nel contratto originario (Rep. n. 16059 del 23/3/2011) non vi sarebbe alcuna stima dell'eventuale servizio successivo, condizione inderogabile per l'affidamento

diretto dei servizi successivi (Deliberazione Anac n. 6 del 20.2.2013). Tale affermazione non corrisponde alla realtà degli atti di gara e d'appalto. A riguardo del primo rilievo si precisa infatti che sia il bando che il disciplinare di gara, sia gli artt. 2 e 3 del Capitolato speciale d'appalto, così come l'art. 4 del suddetto contratto d'appalto iniziale, prevedevano espressamente la facoltà per l'Amministrazione, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, di procedere all'affidamento di servizi analoghi, per un numero massimo di due anni rispetto alla naturale scadenza, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e artt. 9 comma 1 e 31 comma 1, punto 4 lett. b) DIR 2004/18/CE e determinavano esplicitamente sia l'importo del contratto di durata quadriennale (pari ad € 1.514.389,50 oltre IVA a base d'asta), sia l'importo dell'eventuale affidamento di servizi analoghi per un massimo di anni due (pari ad € 504.796,50 oltre IVA a base d'asta: cfr. art. 2 C.S.A. penultimo comma). Le suddette previsioni di gara in merito all'eventuale esercizio dell'opzione di procedura negoziata per la ripetizione di servizi analoghi hanno dunque inequivocabilmente reso i partecipanti alla gara originaria edotti sui possibili sviluppi del contratto, informati e consapevoli in ossequio agli insuperabili principi della tutela della concorrenza, della par condicio e della trasparenza amministrativa.

Con riguardo infine alle perplessità sollevate da codesta Autorità in merito al mancato ricorso alle convenzioni Consip per i servizi che non richiedono una vigilanza armata, presenti nella Convenzione FM3, di cui alla nota esplicativa del 12.8.2013, prot. n. 26909/ 080708 della Regione Piemonte - Direzione Risorse umane e Patrimonio, si espongono le seguenti considerazioni. Come si evince dall'esame del Capitolato Speciale d'Appalto del servizio regionale (che alla presente si allega) le prestazioni in esame affidate atenevano a:

- Radioallarme bidirezionale;*
- Teleallarme rilevazione fumi;*
- Ispezioni diurne e notturne;*
- Piantonamento;*
- Apertura e chiusura.*

Nell'ambito delle suddette prestazioni i servizi richiedenti la presenza di guardie particolari giurate in possesso di licenza prefettizia non risultavano rinvenibili nel Capitolato Tecnico di cui alla Convenzione Consip Facility Management 3 in allora attiva. Nella Convenzione Consip FM3 si rinvenivano infatti, nella Categoria "Altri Servizi" prestazioni di Reception (rif. Paragrafo 7.3.1) il cui servizio consisteva nella presenza di personale non armato all'ingresso degli edifici con il compito di accogliere, fornire informazioni e smistare gli ospiti nei vari uffici di competenza, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati. Il ricorso a tale Convenzione avrebbe determinato una duplicazione dei centri di costo, data in ogni caso l'esigenza di reperire mediante gara autonoma prestazioni non riscontrabili in tale Convenzione Consip.

Infine si fa presente che il ricorso alla Convenzione Consip FM3 risultava all'epoca inattuabile sulla base delle esigenze regionali allora ricorrenti. Ciò in quanto il Capitolato Tecnico di cui alla Convenzione Consip in parola, che alla presente si allega, imponeva tra le proprie clausole (art. 5.2) l'obbligo per le Amministrazioni di acquistare set minimo di servizi, ora nella formula "Facility Management Light" (da un minimo di 3 servizi - esclusi i Servizi di Governo, i servizi di Reperibilità ed il Minuto Mantenimento Edile - di cui almeno n. 1 afferente all'area dei Servizi di Manutenzione),

ora nella modalità di erogazione "Facility Management" (da un minimo di 6 servizi - esclusi i Servizi di Governo, il servizio di Reperibilità ed il Minuto Mantenimento Edile di cui almeno n. 3 afferenti all'area dei Servizi di Manutenzione). Diversamente, all'atto dell'affidamento con procedura negoziata autonoma del servizio di vigilanza in esame operato della Regione Piemonte non risultava possibile rinvenire servizi idonei da appaltare tali da integrare l'imprescindibile condizione del set minimo di servizi acquisibili, così come stabilito dalla Convenzione Consip FM3 all'epoca in vigore (cfr. art. 5.2.: "... omissis .. le Amministrazioni non possono emettere Ordinativi Principali di Fornitura che non rispettino i sopra elencati requisiti"). La Convenzione "Servizi integrati di vigilanza", contemplante tutti i vari servizi di vigilanza idonei a soddisfare le diverse contestuali esigenze regionali veniva infatti solo successivamente bandita e indi revocata da Consip a seguito della Sentenza n. 09441/2016 del Consiglio di Stato n. 1038/2017 del 6.3.2017.

Valutazioni dell'Ufficio

Nelle controdeduzioni la Regione ha dichiarato che il progetto iniziale, il bando ed il capitolato prevedevano la possibilità di effettuare la ripetizione dei servizi analoghi, determinando sia l'importo del contratto di durata quadriennale, sia l'importo dell'eventuale affidamento di servizi analoghi per un massimo di due anni.

Ha chiarito inoltre che la Determinazione dirigenziale con cui è stata affidata la procedura negoziata è stata adottata entro il termine del triennio (2014) dal contratto iniziale stipulato nell'anno 2011.

Si prende atto di quanto sopra, nonché di quanto replicato in ordine al mancato ricorso alle convenzioni Consip.

25. Servizio di assistenza tecnica alla Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile.

Importo a base di gara: Euro 200.000,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con determinazione n. 315 del 7 dicembre 2011, aveva in proposito previsto che *"E' prevista la facoltà da parte della stazione appaltante di aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale di cui alla presente procedura aperta, per una durata massima di 24 mesi e per un importo massimo di euro 420.000,00 IVA esclusa"*. Come risulta dal contratto originario l'importo contrattuale era poi stato pari ad euro 336.000,00, oltre I.V.A., ed il servizio aveva una durata di 24 mesi. A base della procedura qui in esame è stato posto l'importo di euro 200.000,00, oltre I.V.A., lo stesso importo risultante dal nuovo contratto di ripetizione. In ordine alla determinazione del suddetto quantum, che appare disallineato con quello indicato per una tempistica doppia nel contratto originario, nella Relazione tecnica-illustrativa approvata con la

determinazione a contrarre è stato indicato che *“Per la quantificazione della spesa prevista sono state indicate le tariffe di costo a giornata di servizio previste nell’ambito del contratto iniziale Rep. n. 75 del 19/03/2013 ridotte del 5% ...”*. Tale circostanza sembra giustificare il suesposto disallineamento.

2) Il contratto originario, come detto, è stato sottoscritto in data 19 marzo 2013, e l’art. 5 dello stesso prevedeva che *“Il servizio oggetto del presente contratto ha una durata di 24 mesi e decorreranno dalla data di stipulazione del presente contratto”*. Il contratto “ripetuto” è stato invece sottoscritto digitalmente in data 5 febbraio 2015, e l’art. 3 dello stesso prevedeva che *“La durata del contratto è stabilita in 12 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La Regione Piemonte ha richiesto l’esecuzione anticipata in pendenza di formale sottoscrizione del contratto ... a far data dal 29/12/2014 (Richiesta Direzione regionale Prot. n. 990/A1900 Classificazione 2.70.10 del 29/12/2014)*. L’assenso del RTI alla esecuzione anticipata è pervenuto agli uffici regionali in data 8 gennaio 2015 (prot. 134). V’è quindi una non marginale sovrapposizione temporale fra i due contratti, che può trovare una plausibile giustificazione solo in riferimento a quanto già indicato al punto 1), ove viene precisato che il servizio viene reso “a chiamata”.

3) Il CIG risulta staccato da (...*omissis*...), mentre il RUP è stato indicato negli atti in persona del dott. (...*omissis*...) – Direttore della Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile.

4) In ordine alle verifiche di conformità del servizio reso, richieste ad integrazione della documentazione inizialmente prodotta, è stata fornita solamente copia della relazione finale del 27 giugno 2016 vistata dai Responsabili della Direzione Competitività del Sistema regionale che hanno usufruito del servizio erogato dall’ATI. Tale circostanza, se sotto un profilo meramente formale sembra assicurare l’effettuazione dell’adempimento qui in esame, sotto un profilo più sostanziale non può non far sorgere dubbi per via della mera sottoscrizione di una relazione altrui (dell’appaltatore), che non integra una effettiva verifica di conformità delle prestazioni rese al dettato contrattuale.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Competitività del Sistema Regionale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che fa osservare quanto segue:

In riferimento alle Osservazioni di cui ai punti 1 e 2, si conviene con le conclusioni cui è pervenuta codesta Autorità; si coglie, comunque, l’occasione per precisare, con riferimento al punto 2 inerente la sovrapposizione temporale fra i due contratti, che, nonostante la durata del contratto originario fosse prevista in 24 mesi a decorrere dal 19/03/2013 (e quindi fino al 19/03/2015), in realtà le attività di tale contratto furono completate prima, esaurendo anche le giornate/uomo previste dal contratto ed il servizio fu considerato concluso il 15 giugno 2014, come risulta dalla relazione tecnica-illustrativa del progetto del servizio del contratto aggiuntivo (pag. 1 dell’allegato "A" alla determinazione a contrarre n. 185 del 10/07/2014).

Con riferimento all’Osservazione di cui al punto 3, si precisa che, seppur nella difficoltà di ricostruire, a distanza di tempo ed a seguito delle modifiche organizzative che hanno interessato le Direzioni della

Regione Piemonte, le ragioni per le quali si è verificato il disallineamento tra il RUP della Direzione "Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile" (Direttore ...omissis...) e la Responsabile del Settore "Ricerca Innovazione e competitività" della medesima Direzione (...omissis...) che ha richiesto il CIG in data 11/06/2014, si fa presente che in via prioritaria la preoccupazione fu quella di richiedere il CIG per consentire il tempestivo avvio della procedura volta all'affidamento del servizio di assistenza tecnica (Determinazione a contrarre n. 185 del 10107/2014). Considerato che il servizio appaltato comprendeva attività di pertinenza di più Settori della medesima Direzione, quasi certamente si ritenne successivamente più opportuno che il RUP fosse il Direttore (dott. ...omissis...) anziché la Responsabile di un settore (Dott.ssa ...omissis...). Per mera dimenticanza ed in totale buona fede, non venne però chiesta, nel sistema Simog dell'Anac, la "migrazione" del CIG dalla dirigente (...omissis...) all'effettivo RUP (...omissis...). Tuttavia, si ritiene che siano stati rispettati gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, gli obblighi contributivi, la pubblicità e trasparenza, il successivo perfezionamento del CIG stesso. Il CIG è stato anche indicato sugli atti afferenti l'appalto del servizio, compresi gli atti di liquidazione.

Per quanto concerne, infine, l'osservazione di cui al punto 4, pur condividendo il rilievo sotto un profilo generale e formale, si osserva innanzitutto che l'importo del contratto aggiuntivo per servizi analoghi era pari a 200.000 euro, cioè inferiore alla soglia europea all'epoca vigente (207.000 euro). Di conseguenza, per il contratto in argomento non era obbligatoria la vera e propria verifica di conformità del servizio, ma poteva essere resa la più semplice attestazione di regolare esecuzione (art. 325 D.P.R. 445/2000). E' vero che anche tale attestazione formalmente non coincide con il semplice visto sulla relazione dell'appaltatore (apposto dai responsabili della direzione che avevano usufruito del servizio erogato dall'ATI appaltatrice), ma si è trattato di un errore meramente formale, in quanto la verifica sulla corretta esecuzione del contratto fu a suo tempo eseguita, come dimostrano le email interne alla direzione, scambiate fra il DEC e i singoli dirigenti responsabili dei settori che avevano usufruito delle prestazioni contrattuali (Allegato 1) nonché le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla committente all'appaltatore (Allegato 2: email del DEC in data 23/06/2016 con le osservazioni della Responsabile del Settore "Sviluppo energetico" dott.ssa (...omissis...) e riscontro dell'appaltatore), che hanno avuto come esito l'ulteriore relazione finale modificata sulla base delle osservazioni pervenute (Allegato 3), documento verificato e firmato dal Direttore, dai Responsabili del Settore della Direzione e dal DEC nonché l'attestazione finale del DEC sulla regolarità del servizio erogato (email datata 14/07/2016: Allegato 4). Si ritiene, pertanto, che l'omissione rilevata sia meramente formale, in quanto nella sostanza la verifica di regolare esecuzione del servizio fu effettuata.

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto delle controdeduzioni presentate.

27. Incarico alla Omnibus per coordinamento acquisizione su periodici locali del Piemonte di tre pagine di comunicazione istituzionale sul bilancio di mandato.

Importo a base di gara: Euro 139.056,60 (IVA esclusa).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento diretto.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Non risultano effettuati, ad eccezione del DURC, gli altri controlli ex art. 38 del Codice dei contratti pubblici.

Valutazioni dell'Ufficio

Non sono state fornite controdeduzioni alla criticità rilevata per il contratto in esame. Quanto emerso nella relazione ispettiva in ordine al mancato controllo dei requisiti di ordine generale ex art. 38, quindi, deve ritenersi confermato.

28. Affidamento del servizio di stampa di 5 numeri del periodico "Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura.

Importo a base di gara: Euro 85.000 (IVA inclusa). L'importo di aggiudicazione è stato pari ad Euro 80.600.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Cottimo fiduciario (art. 125, d.lgs. 163/2006 e art. 118 D.P.R. 207/2010).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

- 1) La verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici è parziale in quanto limitata alla sola verifica della regolarità contributiva.
- 2) Il contratto, nella copia (in formato elettronico PDF), non risulta in regola con la normativa in materia di bollo, in contrasto con quanto disposto da allegato A, Tariffa, art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la direzione Agricoltura, con nota di controdeduzioni allegata alla nota prot. n. 0062189/2018, che fa osservare quanto segue:

Verifica dei requisiti, limitata alla sola verifica della regolarità contributiva. Si è ritenuto di non effettuare ulteriori verifiche in quanto l'aggiudicatario risulta iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) a far data dal 20.02.2014, anteriormente alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto. Il fornitore in questione, alla data della stipula, aveva da pochi mesi ultimato le procedure di registrazione sul Mepa, sistema che prevede verifiche sui requisiti delle imprese abilitate. Si è valutato pertanto di non procedere a ulteriori controlli, avvalendosi dell'abilitazione autorizzata da Mepa/Consip.

Il contratto non risulta in regola con la normativa in materia di bollo, ai sensi dell'allegato A - Tariffa del DPR N. 642/72 (artt. 22-32). L'imposta è dovuta in alcuni casi al momento in cui si fa uso dell'atto: ad esempio ricevute e documenti concernenti ricevimento di denaro, scritture private che non abbiano per oggetto locazioni, oppure atti e documenti di cui all'art. 2, redatti sotto forma di corrispondenza. I contratti soggetti al codice degli appalti possono essere redatti in forma privata, tramite lo scambio di lettera commerciale, ammesso per il caso di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata. Il caso sollevato rientra in questa fattispecie, essendo stato trasmesso con lettera (prot. 8064/DB 11.15) e non essendone stato fatto alcun "uso" specifico come previsto dagli articoli del citato DPR.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alla prima criticità rilevata, si ritiene di confermare quanto osservato in sede ispettiva. Segnatamente, infatti, *“in relazione alle modalità di verifica dei requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. 163/06 in capo all'aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità richiesta di offerta (RDO), Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.)*

Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento.

La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del sistema AVCPass, come precisato nel Comunicato del Presidente del 12 giugno 2013.

Alla luce di ciò, pertanto, non può non rilevarsi la carenza dei controlli ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 con riferimento al servizio in esame.

Quanto invece argomentato dalla Direzione controdeducente in merito al rispetto della normativa in materia di bollo appare in grado di superare la criticità rilevata in sede di relazione ispettiva.

29. Affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per gli addetti alle sistemazioni idraulico forestali e idraulico agrarie con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia.

Importo a base di gara: Euro 80.500,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125, commi 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

- 1) Risultano omessi sia l'acquisizione del DURC in fase di affidamento che i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) (Agenzia delle Entrate), relativamente ai quali in sede ispettiva è stato precisato che *“... La restante documentazione richiesta non è stata acquisita causa carenza di personale addetto alle procedure di gara. Il DURC è stato acquisito prima di ogni pagamento relativo al contratto trasmesso in allegato”*.
- 2) Le attestazioni di conformità risultano essere prive di protocollazione e quindi prive, de facto, di data certa.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

In ordine ai punti di criticità sopra indicati, la Stazione appaltante ha trasmesso la Tabella riepilogativa appalti della Direzione A18000, allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, dove viene specificato quanto segue:

Omissione DURC in fase di affidamento: tra la documentazione relativa all'affidamento in questione è stato reperito il DURC, che si allega alla presente.

In riferimento alle altre osservazioni non sussistono ulteriori eccezioni.

Valutazioni dell'Ufficio

Ad eccezione del DURC, allegato alla Tabella di cui sopra, dunque, le altre criticità rilevate in sede di relazione ispettiva devono intendersi confermate.

30. Affidamento di un servizio integrato per la gestione del Centro Incontri della Regione Piemonte, sito in Corso Stati Uniti a Torino.

Importo a base di gara: Euro 52.000,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata tramite RdO su MEPA.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

In ordine alla verifica di conformità della prestazione, per la quale sono stati richiesti chiarimenti in seguito alla indisponibilità di documentazione in merito, è stato chiarito con nota del 21 luglio 2016 che *“La conformità o regolare esecuzione del servizio delle prestazioni di cui alla D.D. 54 del 13/11/2014 è certificata dall'apposizione della firma del Dirigente di Settore sul timbro “Si attesta la regolarità della fornitura e del servizio” posto sulle fatture relative al servizio in parola, modalità consolidata in Regione Piemonte per attestare la conformità della prestazione, laddove si tratti di forniture e servizi”*. Quanto indicato, tuttavia, sembra corrispondere ad una interpretazione meramente burocratica della verifica in parola, che nello specifico avrebbe dovuto essere meglio concretizzata, piuttosto, dalla verbalizzazione di verifiche effettuate in loco anziché dalla apposizione di una sigla in fattura. L'assicurazione dell'adempimento formale non sembra assicurare, nello specifico, l'effettuazione della verifica sostanziale.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

In merito alla verifica di conformità della prestazione, certificata dall'apposizione della firma del Dirigente di Settore sul timbro di "Regolarità del servizio" in fattura, si fa presente che i funzionari regionali incaricati della gestione del Centro Incontri erano presenti in loco in occasione dello svolgimento dei diversi eventi con il compito di verificare la corretta ed effettiva prestazione dei servizi affidati.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alla criticità evidenziata, si conferma l'opportunità di formalizzare gli accertamenti effettuati per attestare la corretta ed effettiva esecuzione del servizio, che la

Direzione attesta aver svolto, anche al fine di supportare la certificazione di conformità finale della prestazione.

35. Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Fondo Sociale Europeo per il periodo 2015-2016.

Importo a base di gara: Euro 1.061.341,00, oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 (urgenza).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) L'affidamento attraverso procedura negoziata è stato motivato invocando le ragioni d'urgenza richiamate all'art. 57, comma 2, lett. c), del Codice degli appalti. Anche considerato l'importo dell'affidamento in questione (superiore a 1.000.000,00 di euro) va eccepito in proposito qualche ragionevole dubbio, se non altro considerando che:

- nella determinazione a contrarre si dà atto che il mandato ad affidare il servizio qui in esame venne disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1-7224 dell'11 marzo 2014 “... *rinviano a successiva Deliberazione della Giunta regionale l'assegnazione delle risorse necessarie alla loro acquisizione*” ma “*Non essendo intervenuta tale assegnazione la Direzione Coesione sociale non ha potuto, per fattori esterni e indipendenti dal suo agire, avviare la procedura di appalto ...*”. Le suddette circostanze, insieme a quelle indicate nelle numerose pagine che costituiscono le premesse della determinazione a contrarre, non paiono tuttavia esimenti dell'obbligo di porre in essere una procedura di gara aperta, o almeno una consultazione di più operatori, anche tenuto conto che il secondo periodo della norma richiamata prevede che “*Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti*”. Era certamente possibile effettuare l'affidamento d'urgenza per un periodo più limitato, ed avviare contestualmente l'iter di gara, mentre il bando di gara è stato poi pubblicato solo in data 30 dicembre 2015, quindi 8 mesi dopo l'affidamento qui in esame, circostanza che ha comportato anche il differimento per ulteriori 6 mesi dei termini contrattuali, disposto con determinazione n. 123 del 29 febbraio 2016.

2) In riferimento alla richiesta degli ispettori di conoscere la ragione dell'omesso riferimento all'offerta economica nel Verbale di seduta e aggiudicazione provvisoria del 4 maggio 2015, le argomentazioni addotte successivamente non paiono affatto esimenti. E' appena il caso di sottolineare, infatti, che la stazione appaltante fissa nella lettera di invito l'importo massimo per il quale intende affidare il servizio, ma nulla vieta che l'operatore economico a cui ci si rivolge possa operare uno “sconto” rispetto al corrispettivo previsto dalla stazione appaltante. Non aver neppure considerato l'offerta economica nel Verbale di aggiudicazione provvisoria appare quindi, perlomeno, obiettivamente singolare.

3) In ordine alla verifica di conformità delle prestazioni, con la stessa nota del Direttore della Direzione Coesione Sociale del 5 agosto 2016 è stato indicato che “*Gli stati di avanzamento del servizio predisposti dall'appaltatore sono stati verificati dal direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 comma 2 e dell'art. 312 del DPR 207/2010, tale verifica si è manifestata attraverso apposizione di visto informatico sulle fatture elettroniche. Si evidenzia che in ragione del fatto che tale*

servizio è finanziato con risorse del Fondo sociale Europeo programmazione 2014/2020, l'esecuzione del contratto è verificata da un soggetto terzo che ne controlla la regolarità e pertanto l'ammissibilità della spesa al rimborso". Le eccepite circostanze non paiono sufficienti per esimere la stazione appaltante dalla effettuazione di una rigorosa verifica di conformità della prestazione al dettato contrattuale, che non può certamente esaurirsi nella apposizione di un mero visto sulla fattura elettronica presentata dall'appaltatore. Gli adempimenti di cui alle norme richiamate appaiono quindi sostanzialmente omessi.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Coesione Sociale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 13 giugno u.s. ed in relazione al CIG 621170FEO, si forniscono le seguenti informazioni: punto 3) in ordine "alla verifica di conformità delle prestazioni", si precisa che il direttore di esecuzione del contratto ha eseguito una rigorosa verifica della conformità delle prestazioni attraverso un'istruttoria informale i cui esiti si sono manifestati nell'apposizione del visto che ha attestato la regolarità dei documenti e la completa e regolare esecuzione del servizio. Tale procedura istruttoria si è realizzata mediante le comunicazioni che si allegano".

A tale nota, sono state allegate numerose e-mail (anche di posta certificata) di tenore informale, scambiate fra vari funzionari della Regione, dalle quali dovrebbe emergere *la completa e regolare esecuzione del servizio.*

Valutazioni dell'Ufficio

Nulla viene dedotto in merito alle specifiche e singole criticità emerse in sede ispettiva relative in particolare a:

- 1) mancato ricorso ad una procedura di gara aperta, considerato anche l'elevato importo dell'affidamento in questione;
- 2) assenza di qualsivoglia riferimento, nel verbale di aggiudicazione provvisoria, all'offerta economica.

Deve ritenersi, quindi, che quanto al riguardo posto in rilievo nella relazione ispettiva abbia fondamento e che, pertanto, si configuri una violazione dei principi generali di libera concorrenza e di economicità nell'affidamento di tale servizio, di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 163/2006.

Con riferimento, altresì, alla criticità di cui al punto 3), si conferma quanto rilevato in sede ispettiva dal momento che quanto dedotto sul punto dalla Direzione Coesione Sociale in termini generici non può essere accolto.

Anche volendo prendere come valido l'informale scambio di e-mail fra uffici e funzionari, al fine di avvalorare la completa e regolare esecuzione del servizio, non può non rilevarsi l'impropria verifica della conformità delle prestazioni avvenuta per il tramite di un'istruttoria informale i cui esiti si sono manifestati nella mera apposizione di un visto ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto. La verifica di conformità cui sono soggetti i contratti pubblici di servizi e forniture, invero, doveva "completarsi" con il rilascio dell'apposito certificato di cui all'articolo 322 DPR 207/2010 vigente p.t. e, solo nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto

contrattuale non avessero consentito l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo l'anzidetta modalità, le stazioni appaltanti potevano effettuare tale attività di controllo in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

37. Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni per la realizzazione del nuovo Complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte.

Importo a base di gara: Euro 480.000,00 oltre IVA.

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett.b), D.Lgs. n. 163/2006, affidata ad A.T.I. ing. Giuseppe Amaro (capogruppo mandatario) e Deerns Italia S.p.a. e Arup Italia S.r.l. (mandanti).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

- 1) E' stata riscontrata l'omissione della determinazione a contrarre; a riguardo va evidenziato che quanto allegato dalla Regione con nota dell'11 agosto 2016, ove si è indicato: "*gara pubblica: dd 577 del 27.07.2011 del settore attività negoziale, d.d. 175 del 08.03.2012 aggiudicazione definitiva CSE AMARO, d.d. 895 del 31.10.2012 AMARO nuova composiz. ati; prot. 47449 del 28.11.2012 contratto AMARO gara pubblica.pdf (che si allegano)*"; non fa che confermare l'omissione in parola, atteso che in detta nota sono elencati atti che si riferiscono alla procedura di gara originaria, non alla ripetizione contrattuale, che essendo una mera eventualità che conduce alla stipula di un nuovo contratto deve esser preceduta da una nuova determinazione a contrarre. Conseguentemente, va registrato che non si è proceduto ad emanare preliminarmente la determinazione a contrarre, come previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006.
- 2) Relativamente alla richiesta degli ispettori di ottenere copia di eventuale verbale di valutazione degli esiti della procedura negoziata, è stato indicato con la stessa nota dell'11 agosto che "*i verbali di gara sono da richiedere al settore attività negoziale e contrattuale*" (conseguentemente, si presume, al fatto che la stessa richiesta è stata ricondotta ai verbali della gara originaria, mentre nello specifico si riferiva con ogni evidenza alla procedura negoziata in esame). Il Verbale di valutazione dell'offerta presentata è quindi da ritenersi omesso.
- 3) Una parte dell'affidamento in parola è parsa obiettivamente indefinita, atteso che per la quota indicata nella determinazione n. 283 in € 195.800,00 è stato specificato che si riferisce ad "*...eventuali ulteriori attività integrative di supporto, da retribuirsi "a misura", da attivarsi, in considerazione dei gradi di priorità delle prestazioni stesse, tra quelle evidenziate nell'offerta pervenuta, nonché la verifica e/o implementazione e/o aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera che il soggetto realizzatore dell'opera provvederà a trasmettere ...*". In risposta alla circostanza evidenziata, il RUP ha eccepito, con la stessa nota dell'11 agosto, che "*le attività per un importo di € 195.800,00 sono descritte nel primo comma della dd 283 del 3.11.2015 (già consegnata), ad ulteriore esplicitazione delle stesse si trasmette il preventivo ns prot 23061 del 06.10.2015- Amaro e lo schema di contratto dei servizi analoghi (prot. 25184 del 2.11.2015)*". La lettura dei documenti elencati non consente tuttavia di escludere l'indeterminatezza

dell'affidamento, che appare conclamato se non altro dalla rappresentata eventualità. Si presume che l'affidamento, anche nelle parti indeterminate, sia stato effettuato al fine di scongiurare il decorrere del termine di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), secondo periodo.

In ordine a quanto appena riferito in conclusione del punto 3), va sottolineato proprio che la determinazione di aggiudicazione della ripetizione contrattuale porta la data del 3 novembre 2015, mentre il contratto originario era stato sottoscritto in data 5 novembre 2012. Quindi la ripetizione contrattuale è stata disposta nell'imminenza della scadenza del termine triennale di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), secondo periodo.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0062189/2018, che osserva quanto segue:

“Con riguardo all’obiezione che relativamente alla ripetizione del servizio non sia stata emanata preliminarmente la determinazione a contrarre, come previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, né sia stato perfezionato il verbale di gara, si espongono le seguenti osservazioni. Trattandosi di ripetizione di servizi analoghi con procedura negoziata senza pubblicazione di bando che non prevede un confronto concorrenziale ma l’affidamento diretto all’operatore economico originario di servizi analoghi alle condizioni della gara iniziale sulla base dell’originario unitario disegno progettuale, nel caso dell’appalto in questione era stato ritenuto di poter optare per l’adozione di un unico provvedimento, avente valenza di determinazione a contrarre semplificata riportante gli esiti della procedura negoziata condotta, così come si evince dai contenuti del provvedimento. Come infatti riportato nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 283 del 3.11. 2015, l’art. 24, lett. c) del contratto iniziale prevedeva che fra le attività fossero comprese le prestazioni di “assistenza al committente ed alla direzione lavori nella redazione degli elaborati per le pratiche da presentare in Comune, Sovrintendenza ai BB.AA., VV.F. ecc., ai fini dell’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa in vigore, e all’espletamento di tutte le incombenze connesse all’acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità (Sovrintendenza, VV.F., ASL, pratiche edilizie)”. L’art. 511 del medesimo contratto di appalto prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di riservarsi, per ciò che riguarda le prestazioni di assistenza alla Direzione lavori, l’affidamento all’Appaltatore di eventuali servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo massimo di lordi € 480.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali. Il bando (Sezione II, art. 2.1) e il disciplinare di gara (art. 6 lett. f) a loro volta prevedevano la possibilità di procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale per un importo massimo pari a quanto già al riguardo previsto a base di gara. L’importo complessivo stimato dei servizi successivi risultava pertanto computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’importo previsto per la ripetizione si è attestato nei limiti del valore massimo previsto dal bando relativo al contratto iniziale. Risultando, nella delicata fase di completamento della realizzazione dell’opera, i servizi di assistenza specialistica alla Direzione Lavori forniti dal Raggruppamento di importanza prioritaria, poiché in tale fase restavano da svolgere numerose attività di supporto alla Direzione Lavori riguardanti, in particolare, Asseverazione

Progetto Antincendio (SCIA), Aggiornamento Pratica di Prevenzione Incendi, Analisi sostenibilità ambientale intervento nell'ambito del protocollo ITACA, Analisi CFD con aggiornamento modellazione esodo, oltre ad ulteriori attività integrative di supporto per redazione perizie di variante, verifica della documentazione di certificazione delle opere, assistenza alle attività di collaudo, revisione documentazione energetica, verifica e/o implementazione dell'aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera che verrà predisposto dall'ATI esecutrice dell'opera, predisposizione pratica agibilità, nonché supporto nella fase della consegna del bene all'Amministrazione regionale, veniva valutata la necessità di procedere alla ripetizione degli anzidetti servizi analoghi per assistenza alla direzione lavori ed alla committenza, ricorrendo tutti i presupposti di legge per l'applicazione di detto istituto. Detti servizi di assistenza risultavano infatti, per quanto esposto, conformi al generale progetto delineato con il disciplinare di gara/altri atti di gara di cui al contratto rep. 17016 del 5.11.2012 riguardante, oltre le prestazioni prettamente afferenti il Coordinamento Sicurezza in Esecuzione dei lavori ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i., anche il servizio di assistenza tecnica alla Direzione Lavori. L'attivazione della procedura negoziata con richiesta di offerta all'Operatore Economico dell'appalto iniziale risultava attivata nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. Sulla base di quanto rappresentato, detto provvedimento dirigenziale con valenza di determinazione a contrarre semplificata ha dato pertanto evidenza dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo del contratto e della copertura finanziaria della relativa spesa, delle ragioni della scelta dell'Appaltatore, e quindi in linea generale del percorso riassuntivo esplicativo del procedimento informale all'esito del quale è stato individuato il contraente.

Con riguardo poi ai rilievi sollevati in merito all'indeterminatezza di una parte dell'affidamento in parola che si riferisce all'attivazione di eventuali ulteriori attività integrative di supporto alla Direzione Lavori, da retribuirsi "a misura, da attivarsi, in considerazione del gradi di priorità delle prestazioni stesse, tra quelle evidenziate nell'offerta pervenuta, nonché di verifica e/o implementazione e/o aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera che il soggetto realizzatore dell'opera provvederà a trasmettere ...", si evidenzia quanto di seguito. Come si evince dalla documentazione già prodotta con nota prot. 17386 dell'11.8.2016, le prestazioni di cui trattasi, attivabili con lettere/ordini di servizio dal Responsabile del Procedimento su proposta del Direttore dei lavori con individuazione del grado di approfondimento e del tempo utile per lo svolgimento, risultano come di seguito puntualmente definite:

- A. Supporto ed assistenza nella fase di redazione di eventuali Perizie di Variante;*
- B. Supporto nella fase di controllo e certificazione finale delle opere;*
- C. Supporto fase di Assistenza alle attività di Collaudo;*
- D. Revisione finale documentazione Energetica (Legge 10 - Certificazione Energetica);*
- E. Supporto predisposizione Pratica Agibilità;*
- F. Supporto fase di Analisi e Gestione Riserve e Contenziosi;*
- G. Supporto nella fase di Consegna del Bene al Patrimonio;*
- H. Verifica e/o implementazione e/o aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera che il soggetto realizzatore dell'opera provvederà a trasmettere.*

Si legge inoltre nei rilievi di codesta Autorità che: "la lettura dei documenti elencati non consente tuttavia di escludere l'indeterminatezza dell'affidamento, che appare conclamato se non altro dalla rappresentata eventualità". A riguardo si osserva che l'eventualità dell'attivazione delle suddette

prestazioni trova il suo fondamento oltre che nella naturale eventualità di talune vicende d'appalto (es. perizie di variante, riserve etc.) nelle stesse previsioni contenute nel progetto unitario oggetto della gara originaria, nel rispetto delle regole di trasparenza, concorrenzialità, parità di trattamento. Il carattere opzionale delle prestazioni in parola non inficia tuttavia la determinatezza dell'oggetto delle prestazioni, così come definite nei documenti trasmessi a codesta Autorità ai fini ispettivi, né la determinazione della remunerazione di tali attività. Trattasi infatti di prestazioni a misura presuntivamente quantificate in un importo massimo stimato sulla base delle sopra elencate attività, da retribuirsi "a misura", secondo gli importi unitari indicati nell'offerta. L'offerta pervenuta dall'Operatore economico, benché esemplificativa e non impegnativa per l'Amministrazione Regionale in merito alle attività integrative "a misura proposte", risulta pienamente vincolante per l'Appaltatore in ordine agli importi unitari riportati per le prestazioni descritte.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alle prime due criticità, si ritiene di confermare quanto rilevato in sede ispettiva. Nonostante, infatti, il carattere marginale dei rilievi suddetti, non può non rilevarsi l'insussistenza agli atti della determina a contrarre ex art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, così come precedentemente rilevato per la procedura di gara avente ad oggetto l'"Affidamento della stampa e distribuzione del materiale elettorale necessario all'espletamento delle elezioni regionali del 25 maggio 2014", nonché del verbale di valutazione degli esiti della procedura negoziata.

Per quel che concerne la terza ed ultima criticità, invece, si prende atto di quanto attestato dalla S.A.

41. Servizio "Comunic@Ens" rivolto ai cittadini sordi ed audiolesi.

Importo a base di gara: Euro 256.244,76 (IVA inclusa).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Con la presente procedura è stato affidato il servizio di comunicazione a favore dei soggetti audiolesi all'Ente nazionale Sordomuti.

Al riguardo, pur riconoscendosi la natura di ONLUS del predetto ente, nonché la specificità del servizio commissionato, erogato in regime di esclusiva, tuttavia non può non osservarsi che la documentazione ricevuta appare lacunosa in quanto non si rilevano documenti relativi alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici, ad eccezione del DURC.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che, all'esito di una puntuale disamina avente ad oggetto le *Associazioni di volontariato ONLUS*, fa rilevare quanto segue:

...in merito alle osservazioni riportate nella relazione conclusiva in esito agli accertamenti ispettivi eseguiti, si ammette l'anomalia riguardo la mancata richiesta dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. allora in vigore, richiesta e verifica che, tuttavia, non sarebbero state ostantive all'affidamento del servizio.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alla criticità avente ad oggetto la mancata effettuazione delle verifiche ex art. 38, d.lgs. 163/2006, si conferma quanto rilevato in sede ispettiva.

43. Affidamento del servizio di benchmarking sui servizi resi da CSI Piemonte.

Importo a base di gara: Euro 163.934,43 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento in economia – cottimo fiduciario – ex art. 125, d.lgs. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Relativamente alla richiesta di conoscere le ragioni della integrale imputazione della spesa a carico della Regione Piemonte, in luogo di un'apparentemente più equa ripartizione su tutti gli enti consorziati, è stato chiarito che *“Gli enti Consorziati di CSI sono circa 140. L'attività di benchmarking dei servizi CSI è stata svolta a seguito di Convenzione tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'allora Provincia di Torino. La Regione ha sostenuto il totale delle spese anche in relazione alla cogente necessità a svolgere il servizio, derivante anche dall'indirizzo politico in questo senso espresso dalla comunicazione alla Giunta regionale fatta dall'Assessore De Santis in data 4 agosto 2014. La Provincia e la Città di Torino hanno messo a disposizione le loro professionalità in ordine alla stesura del bando di gara, essendo dotate, diversamente dal settore scrivente, di specifiche professionalità e competenze in materia contrattuale all'interno dei settori deputati all'ICT. Inoltre hanno partecipato a tutte le fasi dell'attività, come si può evincere dagli scambi di mail di cui al citato file “mail ns. risposte”.* Quanto eccepito non appare obiettivamente soddisfacente in ordine alla necessità di giustificare l'integrale imputazione della spesa in capo alla Regione, per un servizio di cui in effetti possono beneficiare anche gli altri enti consorziati.

2) In ordine alla necessità di spiegare le ragioni del ritardo, atteso che da contratto il servizio si sarebbe dovuto concludere entro il 2015, in riscontro alle richieste integrative è stato precisato che: *“Il progetto ha presentato una complessità molto maggiore di quella preventivata a causa dei seguenti principali problemi: 1. Difficoltà nell'individuazione del perimetro entro cui svolgere il benchmarking a causa dei differenti punti di vista di CSI Piemonte, che ha richiesto tempo per concordare l'ambito di intervento e un piano definitivo delle attività. [.....]. 2. Strutturazione inadeguata per l'effettuazione del benchmarking dei servizi del Catalogo CSI, che ha richiesto l'analisi approfondita e la completa “rimappatura” dei suddetti servizi sui servizi ICT di mercato; [.....]. 3. Difficoltà nella individuazione dei costi dei servizi ai fini del benchmarking a causa del sistema contabile di CSI Piemonte, che ha richiesto complesse attività di ripartizione dei costi stessi sui servizi ICT come necessario per le analisi. [.....]. 4. Difficoltà nella stima dei volumi del software applicativo, che ha richiesto complesse attività per il recupero delle informazioni, non preventivabili. [.....]. 5. Necessità di effettuare lo scorporo IVA dai costi dei servizi ICT a seguito del particolare regime*

finanziario di cui gode CSI. [.....]. 6. Difficoltà di recuperare informazioni specifiche sulle risorse e i costi dei servizi di Governance ICT e Consulenza, oggetto di valutazione. [.....]. L'attività in parola si è suddivisa in una parte di benchmarking dei servizi CSI (in carico a STS Consulting) e in una parte residuale di indagine di customer satisfaction (in carico a Lattanzio Associati). Il lavoro di benchmarking si è concluso con l'invio della relazione intermedia di cui al punto 3), che si allega; il lavoro di customer satisfaction, che coinvolge circa 1.300 dipendenti regionali, è in fase di elaborazione.”.

Gli ispettori, pur a fronte di una oggettiva complessità tecnica della materia, rilevano che la difficoltà incontrata nella effettuazione del servizio in parola sembra mal conciliabile con la circostanza costituita dall'affidamento diretto del servizio ad una partecipata interamente pubblica sulla quale la Regione dovrebbe esercitare il c.d. controllo analogo.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione del Segretariato Generale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

1) Quanto alle ragioni di una integrale imputazione della spesa a carico della Regione Piemonte, si ritiene opportuno sottolineare che l'attività di Benchmarking dei servizi resi da CSI Piemonte si sarebbe resa comunque necessaria per la Regione, sia in ottemperanza a quanto previsto dal comma 553 dell'art. 1 della l. 17 dicembre 2013 n. 147, sia alla luce della volontà della stessa di elaborare, d'intesa con gli enti che vi partecipano, le strategie sul futuro del Consorzio, (come da promemoria illustrato dall'Assessore ...omissis... nella riunione della Giunta regionale del 4 agosto 2014 e allegato al verbale n. 9). Si segnala inoltre che la Regione ha un ruolo predominante sia in relazione alle entrate del Consorzio, sia all'interno del suo consiglio di amministrazione.

2) Per quanto attiene l'osservazione conclusiva: “pur rilevata una oggettiva complessità tecnica, in ordine alla quale non si hanno conoscenze sufficienti per esprimere valutazioni di merito, deve essere comunque rilevato che la difficoltà incontrata nella effettuazione del servizio in parola sembra mal conciliabile con la circostanza costituita dall'affidamento diretto del servizio ad una partecipata interamente pubblica sulla quale si dovrebbe esercitare il c.d. controllo analogo”, corre l'obbligo di segnalare come il controllo analogo, disciplinato dall'Ente con apposite Linee guida approvate con DGR 1 dicembre 2017 n. 2-6001, attenga a controlli di natura strategica sugli atti di natura programmatica quali bilanci, budget, regolamenti, acquisizioni di partecipazioni finanziarie, contrazione di prestiti ecc. Il benchmarking, viceversa, come da art. 4 del “capitolato speciale descrittivo e prestazionale” si riferisce specificamente “alla realizzazione di un'analisi comparativa dei costi, prestazioni e produttività dei servizi resi, oltre alla valutazione, sotto gli aspetti organizzativi, della gestione dell'outsourcing verso il consorzio”.

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A. in merito alla prima criticità rilevata.

Con riferimento, parimenti, all'ulteriore anomalia, si prende atto di quanto controdedotto da questa S.A. facendo presente, tuttavia, che residuano perplessità in merito alle descritte difficoltà riscontrate nel recuperare informazioni specifiche sulle risorse ed i costi dei servizi del Catalogo CSI, considerato il fatto che la Regione Piemonte, esercitando il controllo analogo su una

partecipata interamente pubblica qual è appunto il CSI Piemonte, non può non essere a conoscenza degli stessi o, quantomeno, metterli a disposizione dell'RTI aggiudicatario. Vero è che il controllo analogo, come appunto controdedotto, attiene a controlli di natura strategica sugli atti di natura programmatica quali bilanci e budget, mentre il benchmarking attiene specificamente ad un'analisi comparativa di costi, prestazioni e produttività dei servizi resi; tuttavia, proprio perché trattasi di controllo su "bilanci e budget", si presume che il recupero, ad opera dell'RTI, di molte delle informazioni specifiche (sulle risorse ed i costi) potesse essere agevolato a monte dalla Regione Piemonte.

44. Azioni di promozione e di comunicazione in partenariato per la realizzazione e l'organizzazione delle manifestazioni sportive di alto livello internazionale "Giro d'Italia 21ma tappa Torino - Milano" e "99 Gran Piemonte".

Importo a base di gara: Euro 146.400 (IVA inclusa).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

L'affidamento concerne la previsione della città di Torino come partenza della 21ma tappa del Giro d'Italia del 2016. Come è noto, la manifestazione ciclistica è organizzata in esclusiva dalla RCS Sport S.p.A, che dispone dei diritti di utilizzazione economica dell'evento.

Nell'ambito della documentazione ricevuta risulta lacunosa la parte relativa alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, fatta eccezione per i documenti attestanti la regolarità contributiva.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

La manifestazione ciclistica è organizzata ogni anno in esclusiva da RCS Sport SpA. In riferimento al rilievo evidenziato, si fa presente che per l'affidamento del successivo Giro d'Italia si è provveduto, attraverso AVCPASS, a effettuare la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 da cui non sono emersi motivi di esclusione. A tal proposito, si allega copia dell'elenco delle verifiche effettuate su RCS Sport SpA nonché copia degli esiti del casellario informatico dell'ANAC e della regolarità fiscale.

Valutazioni dell'Ufficio

Si conferma la criticità avente ad oggetto la mancata completa effettuazione delle verifiche ex art. 38, d.lgs. 163/2006, rilevata in sede ispettiva, prendendo comunque atto che nel successivo affidamento si è proceduto a tali verifiche da cui non sono emersi motivi di esclusione.

45. Affidamento del servizio di ospitalità apparati di rete sistema radio regionale di protezione civile "Emercom.Net".

Importo a base di gara: Euro 103.000,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett.b), d.lgs. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) In sede di accesso ispettivo è stato richiesto, in esito alla richiesta iniziale non completamente esaustiva, di acquisire maggiori notizie in ordine alla definizione del quantum e se fosse stata prodotta una offerta da GEG S.r.l., non prodotta in fase di prima trasmissione della documentazione sull'affidamento in parola.

Riscontrando tali richieste, è stato osservato che *“La rete radio Emercom.Net consta, attualmente, di 69 siti radio che ottimizzano le prestazioni di radio copertura in accordo con le caratteristiche orografiche del territorio piemontese ed i cui costi annuali di ospitalità generale sono pari ad € 261.500,00 o.f.e.. Infatti, la maggioranza di tali siti prevede specifici contratti a carattere oneroso. La ATI Selex Elsag - G.E.G. che aveva vinto l'affido che prevedeva la realizzazione della rete stessa, nonché l'assistenza, aveva anche l'onere di provvedere all'ospitalità appoggiata a siti attrezzati di proprietà di terzi il cui costo complessivo costituiva una delle voci previste dal Contratto.*

In considerazione dell'acquisizione in proprietà regionale dell'intera rete, come disposto con la D.D. 665/2013, si è ritenuto opportuno, in sede di nuovo bando di gara, gestire separatamente gli aspetti contrattuali di ospitalità delle apparecchiature rispetto ai servizi di assistenza e manutenzione della rete, procedendo alla sottoscrizione dei contratti di ospitalità con i soggetti ospitanti. A tal fine la spesa complessiva relativa all'ospitalità di tutti i siti sul territorio piemontese risulta pari ad € 261.500,00 o.f.e. Premesso che, tra i servizi essenziali da garantire ai fini del mantenimento in esercizio della rete ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile, rientra la gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni, per i quali è necessario garantire la copertura degli oneri di ospitalità; considerato che, stante l'attuale configurazione delle reti, onde garantire con continuità un livello del servizio adeguato alle esigenze del sistema regionale di protezione civile, è risultato opportuno mantenere le apparecchiature della dorsale digitale presso i sette siti di proprietà Telecom Italia, in disponibilità a G.E.G., in forza di un contratto sottoscritto con la stessa Telecom Italia in data 30/06/2009; fatte salve le suddette premesse, la Regione Piemonte, stante la possibilità di subentro prevista dal contratto rep. 13092 nei contratti stipulati dall'ATI, in sede di negoziazione con G.E.G., ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b), ha avviato un confronto che ha consentito, dopo varie interlocuzioni, l'approvazione del contratto preventivamente inviato via mail del 19/3/2015 per la sua condivisione da parte della Regione Piemonte stessa.

L'importo contrattuale per l'ospitalità dei soli 7 siti di proprietà Telecom Italia, pari ad € 51.000,00 o.f.e., è stato calcolato sulla base delle caratteristiche e delle potenzialità degli stessi, anche in funzione delle apparecchiature regionali installate, oltre che del previsto aggiornamento ISTAT. Rientrando, comunque, tale importo di ospitalità dei siti Telecom Italia in disponibilità a GEG, nell'ambito della più generale commessa per l'ospitalità di tutti i siti presenti sul territorio piemontese, lo stesso non ha comportato nessun ulteriore onere per la Regione Piemonte, configurandosi come operazione di “scorporo” di una parte delle spettanze sul totale rimasto invariato (€ 261.500,00 o.f.e.).

2) In sede di accesso ispettivo è stato richiesto inoltre, in esito alla richiesta iniziale non completamente riscontrata, di produrre ulteriori elementi atteso che il Verbale di istruttoria e liquidazione del 4 settembre 2015 non sembra integrare esaustivamente le caratteristiche di una

congrua verifica di conformità delle prestazioni. In proposito è stato riferito che *“Per quanto riguarda la congrua verifica di conformità delle prestazioni anche in questo caso, giornalmente, nell’ambito degli ordinari controlli di Sala Operativa l’addetto alla sala operativa verifica il corretto funzionamento della rete radio analogica e tetra attraverso delle prove radio di comunicazione, segnalando eventuali disservizi. Vengono inoltre effettuate prove di collegamento a rotazione su ciascuna delle sottoreti provinciali di Emercom.Net, canale istituzionale secondo modalità ormai consolidate. Infine, in considerazione della particolare tipologia di servizio, questo Settore ha eseguito nel tempo dei controlli in situ con rilievo fotografico e relativa registrazione su database ad hoc costituito”*.

3) Dalla documentazione prodotta nel corso dell’attività ispettiva, in particolare dalla determinazione di affidamento n. 935 del 20 aprile 2015 e dagli ulteriori chiarimenti di cui al punto 1), prodotti in esito a specifiche richieste, si può pacificamente dedurre che l’affidamento in parola, pur presentandosi sotto una veste tecnicamente abbastanza complessa, nello specifico sembra costituito da una mera proroga del canone di locazione necessario al proseguimento della permanenza di apparecchiature della rete radio “Emercom.Net” su siti già utilizzati, anche dopo l’acquisizione in proprietà regionale dell’intera rete.

La ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), avrebbe dovuto essere meglio giustificata nella determinazione di affidamento, dove si legge che *“in base a quanto appurato con indagine di mercato informale, la disponibilità di spazi presso le strutture Telecom può essere vantaggiosamente acquisita da Regione Piemonte tramite la GEG s.r.l. ...”* e che *“... non è possibile, allo stato attuale, apportare variazioni alla configurazione della rete in termini di siti attrezzati prescelti in fase di progettazione e realizzazione senza effetti fortemente penalizzanti sul funzionamento del Sistema ...”*.

Non solo non risulta dimostrata la convenienza della “proroga” della locazione in luogo del ricorso alla ricerca di nuovi siti, ma la tempistica sembra connotare l’affidamento più in termini di tardiva “sanatoria” che di procedura negoziata: mentre la determinazione di affidamento porta la data del 20 aprile 2015 e quella del contratto 1° settembre 2015, la decorrenza contrattuale viene fissata al 1° gennaio 2015.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

Con riferimento alle osservazioni effettuate, atteso che la rete radio di protezione civile riveste carattere strategico così come riconosciuto con D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 della Regione Piemonte, e come ribadito dal codice della Protezione Civile d.lgs. 224/2018 (servizio essenziale), preme precisare che la Regione Piemonte, all’epoca dei fatti, aveva in proprietà la rete radio di Protezione Civile Emercom.Net, costituita da 69 siti che permettono di coprire il segnale su tutto il Piemonte. La rete radio in questione è stata progettata nell’anno 2009 e la collocazione dei ripetitori è frutto dello studio approfondito del territorio piemontese. Tali siti di telecomunicazione sono e devono essere ubicati su rilievi e in punti strategici del territorio dotati di servizi di collegamento elettrico, di misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare il sistema in caso di interruzione

dell'erogazione del servizio (disaster recovery), che ne garantiscono la completa funzionalità in continuità. Le apparecchiature ospitate nei siti in questione costituiscono la dorsale a micro-onde della rete radio regionale che collega le reti provinciali alle Sale Operative della regione Piemonte e delle Amministrazioni Provinciali. Una diversa collocazione della dorsale - struttura portante della rete radio - comporterebbe l'intera riprogettazione della rete stessa con notevole esborso economico nonché l'impiego di risorse tecniche.

In tal senso si configura la convenienza della scelta effettuata che ha evitato l'impegno di nuove risorse finanziarie.

Le valutazioni per l'elaborazione del contratto hanno comportato tempi che si sono concretizzati solo a seguito di una negoziazione sugli aspetti tecnici con la società GEG che ha approvato la versione definitiva del contratto in data 19/3/2015 e successivamente:

- con PEC ns prot 38831 del 20/07/2015 G.E.G. srl ha inviato il contratto sottoscritto digitalmente;*
- con lettera cartacea ns prot 40281 del 28/07/2015 G.E.G. srl ha inviato attestazione versamento imposta di registro e marche da bollo per repertoriazione e registrazione contratto;*
- con lettera ns prot 43575 del 21/08/2015 G.E.G. srl ha inviato dvd con contratto firmato digitalmente e marca temporale per successivi adempimenti amministrativi in capo alla Regione; in data 02.09.2015 è stato quindi possibile procedere alla registrazione e repertoriazione del contratto.*

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A. in merito alle prime due criticità rilevate.

Con riferimento all'ultima osservazione, invece, occorre confermare quanto già richiamato in sede ispettiva. Questa Autorità ha infatti evidenziato che la norma di cui all'art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 sia di strettissima interpretazione, e che vi si può ricorrere quando l'unicità del fornitore sia davvero oggettiva e comprovata. Trattandosi di procedura a carattere eccezionale, che deroga all'evidenza pubblica, è necessario dunque che nella determina a contrarre sia data un'adeguata motivazione dei presupposti che possono legittimarne il ricorso, che dia evidenza, in modo puntuale, delle ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi sottese all'affidamento.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si conferma il rilievo ispettivo per cui nel caso di specie la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), avrebbe dovuto essere meglio giustificata nella determinazione di affidamento.

47. Fornitura di 100 pc portatili e relativi accessori HW da destinare ai telelavoratori.

Importo a base di gara: Euro 77.869,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125, d.lgs. 163/2006, attraverso RdO su MEPA.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) In sede di accesso ispettivo non erano stati prodotti i controlli di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, ma solo le "schermate" scaricate dal sito acquistinretepa.it da cui risulterebbe l'esonero dei suddetti controlli per le stazioni appaltanti, poiché "Per essere abilitate al MEPA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando ... Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara". Considerato che quanto riportato confina l'esenzione delle dichiarazioni ex art. 38 alla fase di partecipazione alla gara, e non anche alla fase di aggiudicazione, in sede di accesso ispettivo è stata formulata una nuova specifica richiesta volta ad ottenere copia dei controlli operati sull'operatore economico affidatario della fornitura qui in esame.

In esito alla stessa richiesta sono stati prodotti ulteriori chiarimenti, che tuttavia non paiono esimenti dell'obbligo di effettuare i controlli di cui all'art. 38 in fase di aggiudicazione. Proprio in ordine a tale problematica si è espressa l'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha infatti chiarito che i controlli operati da CONSIP *"... valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. ..."*

2) L'applicazione della penale per ritardata fornitura non è risultata essere conforme al dettato contrattuale in seguito ad un primo esame della documentazione prodotta, atteso che:

- l'art. 15 del Contratto specificava, in riferimento all'inadempienza per i tempi e le modalità di fornitura, che *"... Nel caso in cui, per cause imputabili al fornitore, non vengano rispettati i tempi e le modalità di consegna, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale pari ad euro 200,00. ..."*. Lo stesso articolo 15 prevede inoltre, fra l'altro, che *"... Su motivata richiesta del fornitore, è ammessa la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC"*.

- la fornitura ha avuto luogo con 49 giorni di ritardo.

- non risulta prodotta alcuna istanza di parte volta ad ottenere la riduzione delle penali previste per la ritardata fornitura. Non integra le minime caratteristiche della prevista istanza la nota di Telecom Italia S.p.a. datata 24 dicembre 2015, dove si comunica l'impossibilità *"... di effettuare nei tempi previsti la fornitura relativa a quanto ad oggetto. Le motivazioni, purtroppo indipendenti dalla volontà della scrivente, sono ascrivibili al ritardo nella consegna del materiale da parte del produttore HP Italia, che, a causa del periodo festivo e delle numerose richieste in corso, ha accumulato ritardo lungo la linea di produzione ... A tal fine alleghiamo copia della comunicazione pervenutaci dal nostro distributore..."*, ma senza fare alcun cenno alle penali contrattualmente previste.

- la penale è stata valutata pari a complessivi € 4.500,00, con nota del 1° marzo 2016 prot. 4183A1909A, ove, *"Tenuto conto: delle festività natalizie; che la responsabilità non è del tutto da imputarsi alla società Telecom Italia S.p.a., sebbene come sopra richiamato risulti fornitore di prodotti informatici"*, la penale viene così quantificata: *"Il responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore per l'esecuzione del contratto ritiene di: conteggiare 45 giorni di*

ritardo, dal 28/12/2015 al 11/02/2016, anziché 49; dimezzare la penale giornaliera da 200,00 euro a 100,00 euro”.

- che la penale risulta conseguentemente quantificata in misura ridotta, in assenza della necessaria istanza del fornitore volta ad ottenere tale beneficio.

In sede di accesso ispettivo sono quindi stati richiesti chiarimenti in ordine alla suddetta quantificazione, ed in particolare è stato richiesto che venisse prodotta copia della eventuale istanza non fornita con la prima produzione documentale.

In esito alla suddetta richiesta integrativa è stato affermato che “... non è mai pervenuta una specifica richiesta scritta del fornitore in ordine alla riduzione delle penali ma la stessa è stata effettuata telefonicamente”. E’ da ritenersi che la eccepita richiesta telefonica, per la quale ovviamente non può essere prodotta alcuna prova, non possa integrare le caratteristiche dell’istanza (motivata) contrattualmente prevista, e conseguentemente la minor penale di euro 5.300,00 risulta applicata in carenza delle condizioni legittimanti.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione del Segretariato Generale, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

Premesso che:

- *nel rispetto del principio di autoresponsabilità del privato e di leale collaborazione tra privato e P.A. in relazione ai controlli di cui all'ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 e smi era stata richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione (redatta ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000);*
- *a pag 18 del Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA-Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso aggiornato al 21/09/2015 (ultimo disponibile alla data dell'avvio del procedimento in oggetto) e a pag. 17 dello stesso manuale aggiornato al 23/01/2017 intitolato: “Cosa Non E' Necessario Chiedere Alle Imprese.....” è contenuto un elenco di documenti richiesti da Consip e che non è necessario chiedere, tra questi vi sono anche i requisiti relativi all'ex art. 38;*
- *l'art. 18 delle regole del Sistema di e-procurement intitolato: “Dichiarazioni rilasciate in sede di registrazione e Abilitazione, Aggiornamento e Modifica” al comma 3 recita: Consip effettua i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni;*
- *al punto 3 del bando ICT 2009 (dal quale sono stati individuati i fornitori da invitare alla gara in oggetto) di MePA, intitolato: “Requisiti Per L'abilitazione Del Fornitore” viene riportato che ai fini dell'Abilitazione, e della successiva permanenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il fornitore deve possedere i requisiti di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'ex art. 38, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;*
- *al paragrafo 6.6 del Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement- Guida all'abilitazione delle Imprese al Mercato Elettronico della P.A. viene riportato che la domanda di abilitazione sarà presa in esame da Consip che, valutata l'idoneità della richiesta in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal bando di abilitazione, provvederà ad approvarla, rifiutarla o a chiederti ulteriori chiarimenti e/o integrazioni;*

- in data 08/7/2015 Consip S.p.A. aveva indetto una Gara a procedura aperta per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (terza edizione) – ID Sigef 1595 – CIG 6273279997 che in data 06/11/2015 era stata aggiudicata a Telecom Italia Spa;
- in relazione ai controlli da svolgere, in fase di aggiudicazione, sull'operatore economico Telecom Italia S.p.A., affidatario della fornitura in esame, si precisa l'utilizzo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. in capo al medesimo affidatario, effettuate dalla Stazione Appaltante in occasione di una gara svolta nel corso dello stesso anno 2015 (All. 1 e 2).

La Stazione appaltante, pertanto:

- sulla base delle precisazioni suddette;
- tenuto conto delle verifiche effettuate da Consip, in fase di partecipazione alla gara, sui requisiti di cui all'ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- consapevole delle verifiche in ordine ai controlli di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 effettuate nei confronti di Telecom Italia S.p.A. dalla Stazione Appaltante per una gara svolta nel medesimo anno, si è avvalsa dei predetti accertamenti;

2) applicazione delle penali per ritardata consegna della fornitura. Premesso che:

- il contratto prevedeva all'art. 15 lettera b), nel caso in cui non venissero rispettati i tempi e le modalità di consegna, che venisse applicata una penale pari a 200,00 euro per ogni giorno naturale di ritardo;
- il contratto prevedeva all'art. 5 che la fornitura oggetto del presente contratto dovesse avvenire entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del medesimo;
- il suddetto contratto è stato stipulato in data 9/12/2015 e pertanto la consegna doveva avvenire entro il 24/12/2015;
- la stazione appaltante in seguito alla mancata consegna sollecitava telefonicamente il fornitore rammentando quanto previsto in materia di penali e che questi inoltrava una nota (prot. 178/A1909A del 08/01/2016) con la quale giustificava il mancato rispetto dei tempi di fornitura imputandolo al ritardo della consegna da parte del proprio fornitore Sistemi HS S.p.A. e allegava la relativa nota con la quale Sistemi HS S.p.A. motivava a Telecom la mancata fornitura a causa di ritardi legati al processo di produzione;
- la fornitura è stata completata l'11/02/2016 ovvero con 49 gg. di ritardo pertanto la somma di penalità da versare sarebbe stata pari a 9.800,00 euro;
- l'ex art. 145, comma 3, del d.lgs. 163/2006 stabilisce che per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare non devono essere superiori al dieci per cento del netto contrattuale;
- l'ex art. 145, comma 7, del d.lgs. 163/2006 decreta che è ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante;
- l'ex art. 145, comma 8, del d.lgs. 163/2006 sancisce che sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC;

• *l'importo di aggiudicazione ammontava a 71.611,00 euro e il valore in percentuale delle penali, così come previste nel contratto, sarebbe stato pari al 13,6% dell'importo netto conferito;*

La stazione appaltante in sede di conto finale per le motivazioni espresse in premessa:

• *ha riconosciuto sulla base della nota prot. 178/A1909A del 08/01/2016 che il ritardo non fosse imputabile all'esecutore e che le penali previste dal contratto fossero manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante;*

• *ha considerato la suddetta nota giustificativa del ritardo e conseguentemente come implicita richiesta del fornitore in ordine alla riduzione delle penali;*

• *ha reputato equo non conteggiare nel ritardo i giorni dal 25/12 al 27/12 (domenica) ma di fare decorrere il conteggio dei giorni dal 28/12/2015 al 11/02/2016 (pari a 45);*

• *ha ritenuto corretto applicare le penali in modo congruo con il valore economico della fornitura dimezzando l'importo giornaliero previsto dal contratto.*

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alla prima criticità, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva. Al riguardo si richiamano le valutazioni già riportate nel caso dell'“Affidamento del servizio di stampa di 5 numeri del periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”. I controlli effettuati da Consip valgono infatti ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento effettuate tramite il Mepa. La stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. Non si ritiene peraltro ammissibile avvalersi delle verifiche già effettuate dalla stessa Consip nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per altra gara svoltasi sempre nel 2015.

Si prende atto delle motivazioni addotte da questa S.A. relativamente alla seconda criticità sulla riduzione della penale, per via della non imputabilità del mancato rispetto dei tempi al fornitore. In ogni caso non può accogliersi quanto espresso circa l'intento di rendere congrua la penale con il valore economico della fornitura, considerata la mancanza di discrezionalità in capo alla S.A. una volta prevista l'esatta quantificazione della stessa nel contratto di appalto.

54. Affidamento del servizio di indagine sulla presenza del Virus Sharka delle drupacee (PPV).

Importo a base di gara: Euro 39.800,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento di servizio in economia mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 (affidamento diretto).

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Non si è proceduto ad emanare preliminarmente la determinazione a contrarre, come previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Le circostanze esimenti eccepite con nota esplicativa del 20 luglio 2016 non appaiono tali.

2) Non risultano operati i controlli di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. Le circostanze esimenti eccepite (i controlli in parola verrebbero già svolti – si asserisce – da AGEA) con nota

esplicativa del 20 luglio 2016 non appaiono rilevanti, e quindi i controlli in parola sono da ritenersi omessi.

3) Residuano alcune criticità relative all'affinità del servizio in esame con la categoria degli incarichi professionali di studio e ricerca.

4) L'importo dell'affidamento è stato con ogni obiettiva evidenza concordato al fine di porlo appena sotto la soglia di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, al fine di consentire un affidamento diretto, circostanza che non avrebbe dovuto essere preliminarmente conosciuta nel momento in cui è stato richiesto il preventivo di spesa ad AOP Piemonte s.c. a r.l.

5) In sede di accesso ispettivo è stato evidenziato che la Relazione conclusiva prodotta dal CReSO non sembra integrare le necessarie caratteristiche di un certificato di verifica di conformità delle prestazioni e attestazione di regolare esecuzione del servizio, se non altro poiché è stato lo stesso AOP Piemonte s.c. a r.l. a stipulare una convenzione con il CReSO ai fini del servizio in esame, per cui quest'ultimo non integra una condizione necessaria di minima terzietà.

Quanto eccepito con successiva nota esplicativa del 20 luglio 2016 non è parso sufficiente ad assicurare l'effettiva esecuzione dei controlli di conformità in parola, almeno in termini formali.

Alcune delle circostanze richiamate sono apparse inoltre meritorie di un approfondimento. Risulta, infatti, che la Regione Piemonte ha affidato ad un ente privato – AOP Piemonte s.c. a r.l. – l'esecuzione del servizio qui in esame, ma anche che in pari data la stessa società cooperativa abbia stipulato una convenzione con CReSO S.c.r.l. (Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura piemontese, partecipato al 31,85% dalla Regione Piemonte) de facto "subappaltando" integralmente il servizio appena affidatogli, per un compenso pari ad euro 39.004,00 + IVA.

La documentazione prodotta in sede di accesso ispettivo non ha consentito di comprendere perché la Regione Piemonte non abbia affidato direttamente il suddetto servizio al Consorzio dalla stessa partecipato (CReSO), o eventualmente ad altre partecipate regionali, e si sia rivolta invece – per un'attività di studio – ad una associazione di produttori, scelta che potrebbe rivelare anche potenziali conflitti di interesse con l'attività oggetto dell'affidamento.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Agricoltura, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

1) Essendo l'affidamento diretto sotto la soglia ai sensi dell'art. 125 e avendo la determinazione dirigenziale di affidamento tutti gli elementi necessari previsti dall'articolo 11, per non appesantire il procedimento, essendo peraltro un'attività obbligatoria prevista dal D.M. 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)", art. 3, si è proceduto in tal senso.

2) Si è richiesto ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di fornire la documentazione cartacea relativa ai controlli effettuati. Si è in attesa della risposta.

3) L'incarico in parola non è un incarico professionale in quanto nella prestazione professionale prevalgono il carattere del puro fare con ridotto rilievo dell'organizzazione economica. Nell'appalto di servizio prevale invece l'organizzazione economico-aziendale dell'affidatario. In questo tipo di servizio è rilevante l'organizzazione aziendale in quanto si è trattato di un'attività che ha richiesto

l'esecuzione di monitoraggi su di un ampio territorio regionale comprendente un elevato numero di piante, da eseguirsi in un ristretto arco temporale legato ai cicli vegetativi delle specie drupacee ospiti del virus garantendo la contemporanea presenza sul territorio piemontese interessato dai focolai di un adeguato numero di tecnici in possesso di specifiche competenze ed esperienze.

4) Le indagini sono condotte annualmente e, in anni precedenti, a seguito di indagini di mercato, l'importo è sempre stato al di sotto della soglia di cui all'art. 125, comma 11. Gli atti relativi agli affidamenti degli anni precedenti sono pubblicati e pertanto accessibili a chiunque.

5) Si ribadisce quanto già comunicato: i controlli sono stati effettuati e la documentazione agli atti del Settore è stata ritenuta più che esaustiva e comprovante ampiamente la conformità delle prestazioni pur in assenza di un atto formale.

Il CReSO S.c.r.l. (Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura piemontese) era in fase di trasformazione ed è confluito in Agrion con atto del 23 dicembre 2014. In tale fase non si è ritenuto opportuno affidare il servizio al CReSO che era in fase di scioglimento. Occorreva inoltre effettuare l'affidamento in tempo utile per garantire i controlli fin dalla ripresa vegetativa delle piante nel marzo 2015 e pertanto non era possibile attendere la costituzione e la piena operatività amministrativa del nuovo soggetto.

L'attività svolta non è uno studio ma un monitoraggio ed è stato svolto sotto il costante controllo di ispettori fitosanitari, ufficiali di polizia giudiziaria di codesto Settore. Nella gestione delle lotte obbligatorie alle malattie delle piante è prassi dei Servizi Fitosanitari operare in stretta collaborazione con i produttori al fine di ottenere la più ampia partecipazione e consapevolezza. A.O.P. Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, raggruppa tutte le Organizzazioni dei Produttori che operano sul territorio regionale e pertanto risultava essere l'unico soggetto privato super-partes di riferimento.

Valutazioni dell'Ufficio

Con riferimento alla prima e alla seconda criticità, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva, considerata l'indiscutibile violazione degli artt. 11, comma 2, e 38 del d.lgs. 163/2006.

Per quel che riguarda i rilievi formulati in merito alla qualificazione dell'appalto in esame come incarico professionale anziché come appalto di servizi e alla valenza della Relazione conclusiva del CRESO, si prende atto di quanto controdedotto da questa S.A.

Si prende parimenti atto delle osservazioni formulate in relazione all'importo e all'affidamento, ad opera di questa S.A., ad un ente privato – AOP Piemonte s.c. a.r.l. dell'esecuzione del servizio in esame, ritenendo esaustivo quanto esplicitato sulla fase di trasformazione del CRESO S.c.r.l. e sull'impossibilità di affidare il servizio a quest'ultimo.

55. Attività di supporto per le operazioni previste dalla Legge n. 89 del 23.06.2014.

Importo a base di gara: Euro 39.650,00 (IVA esclusa).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Si deve rilevare che la verifica dei requisiti ex art. 38 si limita alla verifica della regolarità contributiva.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che fa osservare quanto segue:

...Si prende atto della mancata effettuazione dei controlli ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. allora vigente e non si ha nessun argomento per le controdeduzioni.

Valutazioni dell'Ufficio

Alla luce di quanto espressamente controdedotto, si conferma la criticità rilevata in sede ispettiva in merito alla mancata effettuazione dei controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006.

56. Affidamento del servizio di valutazione straordinaria dei crediti in conto capitale inerente la funzione Sanità al 31 dicembre 2011.

Importo a base di gara: Euro 39.500,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento diretto in economia ex art. 125 del d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Non si è proceduto ad emanare preliminarmente la determinazione a contrarre, come previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. In proposito sono state prodotte le determinazioni n. 7/2012, 21/2012 e 38/2012, atti che si riferiscono ad una precedente procedura negoziata che condusse all'affidamento alla società Deloitte & Touche S.p.a. di un diverso incarico, e conseguentemente non integrano le caratteristiche della determinazione a contrarre per l'incarico qui in esame. L'incarico conferito nel 2012, peraltro, già riguardava la valutazione straordinaria delle risultanze contabili regionali di cui alla fase 4, lettera b), del Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011, finalizzato, in primis, a riconciliare la posizione dei conti regionali con le posizioni delle ASR, incarico che apparentemente sembra ricomprendere anche le attività di quello poi conferito nel 2014.

Peraltro, nella lettera di Deloitte del 24 aprile 2014 si legge: “... siamo stati informati della necessità di svolgere ulteriori attività di analisi e approfondimento (rispetto a quanto previsto dalla Determinazione n. 41 della Direzione Gabinetto della Giunta Regionale datata 31 luglio 2013, relativa all'affidamento dell'attività di supporto e assistenza nell'attività condotta dalla Regione Piemonte di riconciliazione dei conti regionali con le posizioni delle Aziende Sanitarie Regionali con riferimento ai crediti in conto capitale al 31 dicembre 2011 ...”. Atteso che l'oggetto del suddetto affidamento appariva obiettivamente sovrapponibile a quello oggetto della presente analisi, in sede di accesso ispettivo è stata acquisita in copia anche la richiamata determinazione n. 41. La lettura della stessa ha consentito di appurare che si è trattato di un affidamento “complementare”, ex art. 57, comma 5, lett. a), per complessivi euro 38.720,00 o.f.e. Nella bozza di contratto allegata alla determinazione si legge che l'oggetto del contratto è quello indicato di seguito: “La Regione Piemonte sarà supportata dall'appaltatore nello svolgimento della riconciliazione dei crediti

in conto capitale iscritti in bilancio dalle Aziende Sanitarie al 31 dicembre 2008 e loro successiva evoluzione nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, rispetto a quanto iscritto tra i residui passivi del bilancio della Regione Piemonte alla stessa data”.

Lo stesso oggetto, apparentemente, dell'affidamento successivo qui in esame.

2) Non risultano operati altri controlli ex art. 38 del Codice dei contratti, oltre al DURC. In proposito, in seguito ad una seconda specifica richiesta volta ad ottenere gli stessi documenti, è stato comunicato con nota prot. n. 15961 del 26 luglio 2016 che *“i controlli di cui all’art. 38, d.lgs. 163/2006 hanno riguardato quelli inerenti la regolarità contributiva e previdenziale mediante l’acquisizione del DURC, già trasmessi in precedenza”.*

I controlli in parola risultano quindi omessi.

3) Come risulta chiaramente dalla lettura della lettera/contratto del 16 maggio 2014, l’oggetto dell’incarico appare obiettivamente molto vago ed indeterminato. Se l’oggetto della determinazione di affidamento appare obiettivamente analogo, se non identico, a precedenti incarichi attribuiti da Regione Piemonte a Deloitte, il contenuto della lettera di incarico/contratto non consente di individuare il perimetro delle attività affidate. Lo stesso incarico, peraltro, sembra presentare profili di affinità con gli incarichi di consulenza.

4) Dal documento finale prodotto risulta piuttosto chiaramente che l’analisi è stata sostanzialmente limitata al riscontro fra residui passivi presenti nel bilancio regionale per debiti in conto capitale verso ASR, e relativi crediti in conto capitale vs. Regione presenti nel bilancio delle ASR. E’ piuttosto evidente che si tratta di un’attività del tutto ordinaria, che dovrebbe essere svolta periodicamente dagli uffici regionali. E’ il caso di rammentare, in proposito, che è la Giunta regionale ad approvare i bilanci predisposti dalle A.S.R., e non si comprende come tale approvazione abbia potuto prescindere da un pregresso analitico riscontro sulla circolarizzazione dei rispettivi rapporti di debito/credito.

5) L’importo è chiaramente determinato in misura tale da consentire un affidamento diretto, circostanza de facto confermata anche dalla lettera di Deloitte del 24 aprile 2014, ove è indicato che *“Le citate attività comporteranno un impegno stimabile in circa 660 ore, corrispondenti a onorari complessivi pari a Euro 46.500, che avremmo intenzione di contenere in euro 39.500 più IVA, praticando una riduzione forfettaria del 15%”.*

6) Appare poi obiettivamente inconsueta la circostanza costituita dal fatto che l’incarico sia stato affidato dalla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, e non dalle Direzioni competenti (Sanità e Bilancio) che avrebbero già dovuto avere contezza della situazione oggetto di indagine.

7) Si segnala, infine, che è passato solo un mese (la sottoscrizione della lettera/contratto per accettazione dell’incarico ha avuto luogo in data 19 maggio 2014, mentre la nota di invio della relazione conclusiva di Deloitte riporta la data del 18 giugno 2014, e lo stesso documento riporta come data maggio 2014) tra affidamento e consegna del servizio, circostanza che non appare obiettivamente coerente anche in riferimento al corrispettivo pattuito per lo stesso servizio.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

1) Occorre fare presente che la situazione dei conti della Sanità regionale a quel tempo presentava particolari criticità poiché non vi era allineamento fra i dati forniti dalle ASL, quelli forniti dalla competente Direzione Sanità e quelli in possesso della Direzione competente per il bilancio regionale. Tale situazione ha fatto emergere la necessità di affidare il primo affidamento a Deloitte con DD n. 41/2013, relativa alle perenzioni di parte corrente. Le risultanze del servizio affidato a Deloitte con la suddetta DD n. 41/2013 sono state oggetto di confronto al Tavolo tecnico nazionale (c.d. Tavolo Massicci) ed in questa sede erano emerse ulteriori criticità da approfondire. Trattasi di un approfondimento specifico delle risorse in conto capitale (la DD 41/2013 riguardava le perenzioni di parte corrente). A tale riguardo, si è ritenuto opportuno chiedere nuovamente a Deloitte di approfondire le ulteriori criticità, poiché era il soggetto più idoneo a dare risposte adeguate ed in tempi ragionevoli, considerate le sollecitazioni che pervenivano dal citato Tavolo presso il MEF (Tavolo Massicci). La circostanza richiedeva, pertanto, un affidamento ex novo, non prevedibile all'atto del precedente incarico. Quanto all'oggetto, lo stesso non è articolato poiché, come sopra precisato, si trattava di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi sulla documentazione disponibile e già acquisita con il precedente affidamento, fatto nuovo emerso dai confronti con il Tavolo tecnico nazionale. In ogni caso emerge chiaramente dall'oggetto che si trattasse di valutazione straordinaria crediti in conto capitale.

2) Purtroppo risultano effettivamente omessi i controlli previsti dall'art. 38 del Codice degli Appalti, cosa peraltro comune a quasi tutti gli uffici della Regione Piemonte.

3) E' evidente che si tratta di un servizio affidato ai sensi del Codice degli appalti pubblici, poiché non si chiedevano consulenze o studi, ma un servizio di approfondimento dei dati forniti dalla singole ASR, che la Direzione Sanità, attraverso il competente Settore interno, non era in grado di assicurare, anche per mancanza di personale. Si tenga anche conto che la Regione Piemonte era in "piano di rientro", durato dal 2010 al 2017, a seguito del quale venivano richieste continuamente attività straordinarie previste specificamente per le Regioni sottoposte al piano di rientro stesso.

4) Il competente Settore della Direzione Sanità, anche a causa di scarso personale a disposizione, come evidenziato al punto 3, stava registrando grandi ritardi nell'approvazione dei bilanci delle ASR. Tale situazione era stata stigmatizzata anche nell'ambito del suddetto Tavolo tecnico presso il MEF e ciò rafforza la motivazione per cui si è ritenuto opportuno acquisire il servizio affidato a Deloitte.

5) Il costo del servizio è stato oggetto di una trattativa, poiché l'intento della Regione era quello di effettuare un affidamento diretto, rivolgendosi, per le motivazioni sopra citate, a Deloitte. Ciò consentiva anche di ottenere in tempi rapidi il servizio richiesto, che era necessario per il confronto con il Tavolo Tecnico presso il MEF.

6) Come è noto, la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale aveva all'epoca funzioni di coordinamento delle Direzioni regionali. L'obiettivo delicata situazione causata sia dal fatto che la Regione Piemonte era in "piano di rientro", sia dalla discordanza di dati fra Direzione Sanità e Direzione competente per il bilancio regionale, aveva indotto l'Organo politico ad investire il Gabinetto della Presidenza di una funzione di raccordo fra le Direzioni coinvolte, quale Direzione "terza". Per questa ragione la DD in argomento veniva adottata dal Direttore del Gabinetto della Presidenza.

7) *Il fatto che fosse passato solo un mese tra affidamento e consegna del servizio è spiegabile con l'urgenza che è stata rappresentata dal Tavolo tecnico nazionale e dalle conseguenti modalità organizzative adottate da Deloitte per rispettare i tempi richiesti a livello nazionale.*

Valutazioni dell'Ufficio

Si conferma quanto già rilevato in sede ispettiva in merito all'insussistenza agli atti della determina a contrarre in violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006 e alla mancata effettuazione dei controlli ex art. 38, medesimo testo normativo.

Si prende, invece, atto di quanto controdedotto da questa S.A. in relazione agli altri aspetti evidenziati dagli ispettori.

57. Affidamento dell'incarico per la progettazione dell'allestimento (arredi, grafica e tecnologie) ed esecuzione della fornitura negli spazi espositivi riservati alla Regione Piemonte (Consiglio Regionale e Giunta Regionale), al Comune di Torino e alla Provincia di Torino presso la sede del Lingotto Fiere di Torino, nell'ambito della manifestazione "Salone internazionale del libro" in data 16-20 maggio 2013.

Importo a base di gara: Euro 107.438,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento di servizio in economia mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) Non risultano operati i controlli di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. In proposito, la nota del dirigente di Settore (nonché RUP) allegata alla relazione ispettiva, sostanzialmente conferma tale omissione, pur giustificandola adducendo, senza supporto documentale, che in esito "*... ad una ricostruzione postuma, si era presumibilmente ritenuto che l'aggiudicatario fosse in regola con i requisiti generali di cui all'art. 38, essendo quest'ultimo già fornitore di servizi presso altra Direzione regionale in un periodo temporale di poco anteriore a quello in cui è stato affidato l'incarico per l'allestimento delle sale del Lingotto Fiere ...*".

2) In sede di accesso ispettivo sono stati richiesti specifici chiarimenti in ordine alla fase di esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alla verifica di conformità del servizio. Il documento prodotto, infatti, risultava prodotto da due professionisti esterni all'amministrazione regionale. La nota del dirigente di Settore (nonché RUP) allegata conferma in proposito che i due professionisti che hanno sottoscritto la "*Dichiarazione di corretta esecuzione ...*" sono esterni alla Amministrazione regionale.

Si precisa che "*L'individuazione dell'Arch. (...omissis...) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto è avvenuta nell'ambito dell'incarico per la supervisione della realizzazione degli spazi espositivi degli stand affidato alla Fondazione per il libro, la musica e la cultura allo studio tecnico di cui era titolare l'Arch. (...omissis...), che ha controfirmato il documento della regolare esecuzione unitamente all'Arch. (...omissis...), dipendente dello studio ...*". Secondo quanto riferito, quindi, il Direttore della Esecuzione del Contratto sarebbe stato scelto dalla Fondazione per il libro, non dall'amministrazione regionale. In proposito, deve essere qui rammentato che l'AVCP, con determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, ad oggetto "*Linee guida su programmazione,*

progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”, ha precisato: “Dunque la figura del D.E. coincide con quella del RUP, salvo diversa indicazione della stazione appaltante (...); in proposito, il citato art. 300 puntualizza che il D.E. è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- nel caso di interventi di importo superiore a € 500.000;*
- nel caso di interventi di particolare rilevanza e complessità, ...”.*

Tali ultime circostanze non paiono ricorrere nel caso di specie.

3) In ordine alle ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a richiedere uno smart CIG anziché il CIG, pur in presenza di un affidamento di importo superiore a 40.000,00 euro, in sede di accesso ispettivo, conseguente ad una specifica richiesta di chiarimenti in proposito, è stata prodotta la nota del dirigente di Settore, da cui risulterebbe che all’epoca dell’espletamento della procedura di cottimo fiduciario fosse comunque possibile adottare lo smart CIG in presenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 1, del Codice, e per importi fino a 150.000,00 euro. In proposito deve essere comunque sottolineato che nella determinazione a contrarre nulla viene riferito in ordine alla sussistenza delle stesse condizioni, mentre viene richiamata solamente la procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del Codice.

4) Deve essere in ultimo evidenziato che talune criticità, sopra emarginate, sembrano da ricondursi anche ad una obiettiva urgenza nell’espletamento dell’affidamento, atteso che la determinazione a contrarre precede di poco più di un mese l’inizio della manifestazione a cui il servizio/fornitura si riferisce (il Salone del libro). Considerato che si tratta di un appuntamento annuale, ricorrente, non sono comprensibili i motivi che hanno indotto l’ente ad operare con anomala rapidità relativamente ad un adempimento prevedibile con ampi margini temporali.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Non sono state prodotte controdeduzioni ad opera della S.A.

Valutazioni dell’Ufficio

Si conferma quanto rilevato in sede di visita ispettiva, considerata l’assenza di controdeduzioni in merito.

58. Partecipazione della Regione Piemonte a Expo 2015 nel padiglione del vino.

Importo a base di gara: Euro 81.967,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 163/2006.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

Per l’incarico sopra indicato è stato emesso uno “smart cig” ovvero un Cig ottenuto in modalità semplificata che può essere richiesto esclusivamente per le fattispecie contrattuali specificatamente indicate nelle comunicazioni del Presidente della AVCP del 2 maggio 2011 e del 15 luglio 2011 e di seguito indicate:

- a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- b) contratti di cui agli articoli 17, 18, 19, comma 1, lett. f), indipendentemente dall'importo;
- c) contratti di cui agli articoli 19, comma 1, lett. a), secondo periodo, 19, comma 1, lett. b), 20, 21, 22, 23, del Codice, di importo inferiore a € 40.000;
- d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice, indipendentemente dall'importo;
- e) contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni di importo inferiore a € 40.000;
- f) contratti di sponsorizzazione tecnica di importo inferiore a € 40.000;
- g) servizi finanziari non erogati dalla Banca d'Italia indipendentemente dall'importo;
- h) contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza (art. 1-bis del Codice e art. 2, D. Lgs. n. 208/2011) indipendentemente dall'importo; i) affidamento di lavori sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- l) contratti per la gestione e la fornitura di servizi pubblici a rete di importo inferiore a € 40.000;
- m) scelta del socio privato nelle società miste con gara a doppio oggetto di importo inferiore a € 40.000.

La fattispecie contrattuale analizzata non appare rientrare nell'ambito applicativo della procedura semplificata di acquisizione del Cig e a tale riguardo non sono state fornite dall'amministrazione regionale motivazioni giustificative per agevolare la comprensione del ricorso a tale modalità di acquisizione del cig.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la Direzione Agricoltura con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che fa osservare quanto segue:

Per mero errore materiale è stato richiesto uno "smart cig" n. Z4114FFE6F anziché un CIG; anche se successivamente alla liquidazione della fattura n. 2015/FE/67 emessa da Ente Autonomo Fiere Verona, al fine di correggere l'errata richiesta ad ANAC, in data 29/02/2016 si è provveduto a richiedere un nuovo CIG n. 6609343A60, di cui si allega copia alla presente nota.

L'importo del contributo versato ad ANAC pari ad euro 30,00 è stato liquidato con atto di liquidazione n. 133/2016 del 20/06/2016 relativo al CIG n. Z4114FFE6F di cui si allega copia alla presente nota.

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A.

59. Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020: predisposizione di indicazioni tecniche riguardanti la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale per l'attivazione dell'operazione 4.3.4. - Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali.

Importo a base di gara: Euro 39.750,00 (oltre IVA).

Procedura utilizzata per affidamento del contratto: Affidamento diretto.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva:

1) La richiesta di preventivo è stata indirizzata ad un unico operatore, il quale ha presentato un'offerta economica di poco inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti. Si evidenzia la circostanza che l'offerta è stata modulata in misura tale da rientrare nelle condizioni derogatorie di cui al richiamato comma 11, così da dar luogo all'affidamento diretto;

2) il contratto di ricerca prodotto in sede di accesso ispettivo, stipulato in esecuzione del suddetto affidamento diretto, sembra presentare profili di affinità con gli incarichi di consulenza/studio/ricerca.

Controdeduzioni della Stazione appaltante:

Sul punto interviene la S.A., con nota di controdeduzioni allegata alla richiamata nota prot. n. 0060886/2018, che osserva quanto segue:

1) La proposta economica ricevuta è risultata al di sotto della soglia di cui all'art 125 comma 11 del Codice dei contratti e pertanto è stata seguita la procedura di affidamento diretto. E' stato contattato solo il Politecnico di Torino in quanto ritenuta l'istituzione pubblica più prestigiosa a livello territoriale nella formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e servizi in tutti i settori dell'Ingegneria. Nel caso specifico la fornitura del servizio è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI). Il Dipartimento è la struttura di riferimento dell'Ateneo che si occupa sia dello studio, della progettazione, dell'esercizio e dello sviluppo ottimizzato ed eco-compatibile delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

2) L'oggetto dell'incarico prevede di fatto lo sviluppo di attività (Attività 1 e Attività 2, art. 2 del contratto di affidamento) di servizi di ricerca e sviluppo di cui all'Allegato IIA del Codice dei contratti d.lgs. 163/2006. Pertanto l'affidamento non si ritiene di consulenza in quanto la documentazione elaborata prevede l'esecuzione di sopralluoghi, rilievi e analisi di precedenti progetti, che si configurano nell'ambito di servizi di ricerca e sviluppo.

Valutazioni dell'Ufficio

Si prende atto di quanto controdedotto dalla stazione appaltante.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto prima considerato, il Consiglio

DELIBERA

Per quanto concerne le procedure esaminate, alla luce degli esiti ispettivi e delle controdeduzioni acquisite, che gli accertamenti condotti hanno consentito di rilevare i seguenti profili di anomalia:

- mancanza della determina a contrarre (appalti nn. 19, 21, 37, 54, 56);
- violazione del disposto normativo di cui all'art. 57, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 (appalti nn. 7, 9, 13, 14, 45);
- violazione del disposto normativo di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (appalti nn. 3, 18);
- violazione del disposto normativo di cui all'art. 19, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 (appalto n. 5);
- carenze in ordine alla mancata effettuazione del controllo dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (appalti nn. 5, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 41, 44, 47, 54, 55, 56, 57);
- mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 83 e segg. del d.lgs. 159/2011 relativamente all'acquisizione della documentazione antimafia e ai tempi stabiliti per la stipula del contratto (appalti nn. 3, 6, 18, 22).
- mancata redazione della verifica di conformità del servizio (appalti nn. 13, 14, 18, 30, 35);

- Dà mandato all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture di trasmettere la presente delibera alla Regione Piemonte;
- Dà altresì mandato all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture di trasmettere la presente delibera alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte per gli eventuali profili di interesse.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2019.

Il Segretario *Maria Esposito*